

Facoltà Economia

Cattedra Diritto Bancario

***I meccanismi di risoluzione delle
crisi bancarie: la cessione del
Complesso Aziendale***

RELATORE

Prof. Mirella Pellegrini

CANDIDATO Cecilia Polci
Matr. 143921

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

INDICE

Premessa

Pag. 1

CAPITOLO PRIMO

LA BANCA E LA CRISI

- 1.1. *L'azienda bancaria* Pag. 4
- 1.2. *Le radici della crisi bancaria: le cause di natura endogena* Pag. 8
- 1.3. *Segue : Le cause di natura esogena* Pag. 12
- 1.4. *La tutela degli interessi dei depositanti* Pag. 17

CAPITOLO SECONDO

GLI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DI SITUAZIONI ANOMALE

- 2.1. *L'importanza di una rilevazione precoce delle situazioni di crisi* Pag. 20
- 2.2. *Meccanismi interni di monitoraggio* Pag. 21
- 2.3. *Controlli esterni dei rischi* Pag. 26

CAPITOLO TERZO

LA SOLUZIONE DELLA CRISI

- 3.1. *Come risolvere le crisi bancarie* Pag. 30
- 3.2. *Ristrutturazione aziendale e liquidazione atomistica* Pag. 33
- 3.3. *Acquisizione e Fusione* Pag. 34
- 3.4. *Le conseguenze della crisi: "La fiducia come bene pubblico"* Pag. 35

CAPITOLO PRIMO

LA BANCA E LA CRISI BANCARIA

1.1. L'azienda Bancaria

La Banca è l'organismo polifunzionale per eccellenza ed è l'unica impresa cui è consentita l'attività bancaria¹, erogazione del credito e raccolta del risparmio presso il pubblico, ai sensi dell'articolo 10 del T.U.B.

Lo sviluppo del mercato finanziario e il processo d'integrazione economica europea, hanno indotto le banche a svolgere attività diverse da quella tradizionale in senso stretto, l'attività delle banche quindi non coincide più con l'attività Bancaria.²

Il Testo Unico Bancario, decreto legislativo 385/1993, è il complesso normativo che regola il settore speciale delle banche, che in accordo con "l'amministrativizzazione del settore"³ ha previsto che la legge ordinaria

¹ Sull'argomento vedi Desiderio, "L'attività bancaria", Zanichelli, 2005.

² L'attività delle banche comprende tutte le attività che di fatto la Banca svolge, che vanno ad aggiungersi all'erogazione del credito e alla raccolta di risparmio. Tali attività che la Banca decide di trattare sono selezionate tra quelle annesse al mutuo riconoscimento allegate alla seconda direttiva CEE in materia Bancaria. (direttiva 89/646).

³ La prima legge in materia Bancaria del 1936 ha valorizzato il momento tecnico incidendo nella ripartizione delle competenze tra CICR e Banca d'Italia, stabilendo che è compito del CICR emanare direttive contenenti, sulla base delle proposte avanzate dalla Banca d'Italia, i principi fondamentali che saranno poi recepiti dalle normative dell'autorità di vigilanza. Tale tecnica di amministrativizzazione del settore ha quindi innovato il modo di formulare la normativa, così

sia spesso integrata dalla normativa secondaria contenuta nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, autorità amministrativa in materia.

Talvolta si rilevano fattispecie che né la normativa secondaria né la normativa speciale prendono in considerazione, per questo si fa qui riferimento alla normativa generale contenuta nel Codice Civile.

La banca è un'impresa privata che svolge attività d'interesse pubblico in accordo con l'articolo 10⁴ del Testo Unico Bancario.

Il legislatore, nonostante tale definizione fosse già contenuta all'art. 2195 del Codice Civile, ha voluto rimarcare tale carattere privatistico per evitare erronee interpretazioni, che nel corso degli anni erano scaturite dalla definizione di attività bancaria come "attività di pubblico impiego", ai sensi della legge Bancaria del 1936.

Analizzando gli intermediari finanziari che operano nel mercato, ci si accorge che molti di loro sono in grado di svolgere funzioni di erogazione del credito e di raccolta di risparmio; ed è per questo che ciò che rende la "Banca speciale" è quindi definito dall'articolo 11 comma 2, da cui si evince che la raccolta di risparmio presso il pubblico è vietata a soggetti diversi dalle banche.

da permettere di emanare norme flessibili più rapidamente rispetto alla modalità ordinaria, senza pregiudicare però il ruolo dell'autorità politica.

⁴ " La raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. **Essa ha carattere d'impresa**".

Essenziale è definire ora cosa s'intenda per *pubblico* : può considerarsi raccolta di risparmio presso il pubblico quella effettuata nei confronti di un numero considerevole di persone non legate da particolari interessi ed è per questo il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio⁵ ha previsto che non possa ritenersi tale, la "raccolta effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro".⁶

L'attività che caratterizza la banca dunque è "la raccolta di fondi a vista",⁷ che non può essere svolta da nessun'altra impresa che operi nel medesimo settore.

La normativa in materia bancaria è stata poi innovata con il recepimento di direttive di stampo europeo come la II direttiva, risalente al 1989.

Questa direttiva, una volta recepita, ha permesso alle banche di svolgere tutta una serie di attività annesse al Mutuo Riconoscimento, tra le quali rilevano: la gestione delle cassette di sicurezza, la partecipazione all'emissione di titoli da parte delle imprese, il leasing finanziario e altre.⁸

⁵ Nel far riferimento a tale organo si è soliti ricorrere al suo acronimo, "CICR".

⁶ Citazione dall'articolo 11 comma 3 della legge 93/385, Testo Unico Bancario.

⁷ Citazione dall'articolo 11 comma 5 della legge 93/385, Testo Unico Bancario.

⁸ Le attività annesse al Mutuo Riconoscimento sono state recepite dall'articolo 1 lettera f della legge 93/385, Testo Unico Bancario; queste sono contenute all'interno di un elenco aperto, cioè suscettibile d'integrazione, secondo quanto contenuto anche all'interno del punto 15 della lettera f del medesimo articolo.

Le banche operano spesso in situazioni di rischio ed è per questo che tale attività è preclusa a soggetti che non presentando particolari caratteristiche⁹, non riescono ad ottenere l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia.

Con l'evoluzione della normativa in materia è stata eliminata quella doppia autorizzazione che l'azienda di credito doveva ottenere, cosicché questa, nello svolgere la sua attività, non è più vincolata "alle esigenze economiche di mercato".¹⁰

⁹ L'articolo 14, 1 comma del Testo Unico Bancario elenca sette speciali requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria :

- a) una forma giuridica idonea, "*società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata*";
- b) un capitale versato sufficiente: Le istruzioni di vigilanza prevedono ora che il capitale iniziale deve essere pari a 6,3 milioni di euro per le banche costituite in forma di società per azioni e per le banche popolari e di 2 milioni per le banche di credito cooperativo (sull'argomento vedi Cera, "*Condizioni di accesso all'attività bancaria*" in "*Diritto bancario comunitario*" a cura di Alpa e Capriglione, Zanichelli, 2001);
- c) la sede e la direzione generali in Italia (l'espressione direzione generale è stata introdotta dal recepimento della direttiva comunitaria 96/26);
- d) un adeguato programma, statuto e atto costitutivo;
- e) il possesso di requisiti di onorabilità da parte degli azionisti e la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni nel capitale della banca;
- f) il possesso da parte degli azionisti di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- g) l'insussistenza di stretti legami che possano ostacolare l'esercizio della vigilanza.

¹⁰ La legge bancaria del 1936 subordinava lo svolgimento dell'attività bancaria al recepimento da parte dell'autorità di vigilanza di una doppia autorizzazione, una necessaria all'apertura dell'impresa e una per iniziare a operare. La Banca d'Italia rilasciava l'autorizzazione solo a quelle imprese che con il loro agire non ostacolavano l'attività delle imprese già esistenti, le cosiddette "esigenze economiche di mercato". La legge bancaria del 1936 è figlia della crisi del '29 che aveva spinto le autorità a vietare tutto quello che poteva minare la stabilità del sistema.

La Banca d'Italia ha il compito di vigilare sull'attività bancaria durante tutta la vita dell'azienda e ha il potere, in accordo con l'autorità politica¹¹, di disporre eventuali misure di salvataggio dell'impresa che si trovi in situazioni di crisi.¹²

Il mancato raggiungimento del risanamento dell'impresa può portare alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria, che si ha quando questa sia posta in liquidazione.

1.2. Le radici della crisi bancaria: le cause di natura endogena

La banca è un'impresa che per il suo carattere speciale non può essere trattata alla stregua delle altre imprese commerciali, ed è per questo che quando questa verte in situazioni di crisi è necessario individuare quali siano le possibili cause.

Alla base di tali dissesti s'individuano cause di natura endogena¹³
e cause di natura esogena¹⁴.

¹¹ La Banca d'Italia può disporre misure di salvataggio dell'impresa bancaria dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministro del Tesoro, autorità politica in materia.

¹² Vedi le pubblicazioni della Banca d'Italia, tratte dal sito internet "*Banca d'Italia*", 2009.

¹³ Citazione dal libro "*La crisi dell'impresa Bancaria*" di G. Boccuzzi, Cacucci editore, 1998.

Le cause di natura endogena sono quei fattori microeconomici strettamente collegati con l'attività bancaria e soprattutto con la gestione operativa e amministrativa di tali imprese.

Il ruolo dirigenziale all'interno di una banca è un'attività molto ambita da tutti gli operatori che gravitano in tale settore, ma essendo allo stesso tempo un'attività complessa, questa necessita di alcune particolari caratteristiche; secondo quanto contenuto nell'articolo 26 del T.U.B. " i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca devono possedere requisiti di *professionalità, onorabilità e indipendenza*".

Il requisito di *onorabilità* richiede che gli esponenti aziendali, così come i soci, non debbano essere incorsi in cause penali di natura bancaria, anche se patteggiate; gli amministratori inoltre, a differenza dei soci, è necessario che siano *indipendenti*, non devono cioè essere influenzati nelle loro scelte da soggetti estranei all'attività d'impresa.

Il requisito della *professionalità*¹⁵, ulteriore caratteristica che riduce la possibilità di divenire amministratore dell'azienda bancaria, ha trascinato con sé spiacevoli conseguenze.

Un soggetto è innanzitutto definito professionale quando questi abbia ricoperto durante la sua vita particolari ruoli compatibili con l'attività

¹⁴ Citazione tratta dal libro " *La crisi dell'impresa Bancaria*" di G. Boccuzzi, Giuffrè editore, 1998.

¹⁵ Citazione dal libro di Diritto Commerciale " *Campobasso*", Utet, 1997.

bancaria; questa condizione però ha fatto sì che solo pochi possano ricoprire tali cariche, cosicché i medesimi soggetti prendono parte a consigli di amministrazione di molteplici aziende di credito.

La nuova normativa in materia ha poi voluto sottolineare la necessità che i ruoli dirigenziali dell'azienda bancaria siano ricoperti prima di tutto da persone che presentino particolari competenze tecniche; ciò ha portato alla creazione di tutta una serie di misure di sicurezza per i controlli interni di tale impresa, come la *compliance*.¹⁶

Tali controlli interni hanno il compito di coadiuvare le autorità amministrative in materia, così da rilevare le cause prima ancora che si abbia la nascita della crisi.

La nascita di crisi talvolta può inoltre essere legata a comportamenti fraudolenti attuati dagli operatori bancari; molti sono stati difatti i casi verificatosi negli ultimi anni che hanno portato a processi giudiziari.

Tali processi giudiziari spesso scaturiscono in conseguenza di fenomeni di anatocismo bancario, metodo di calcolo degli interessi molto utilizzato in passato dalle banche, che è stato definito "comportamento irregolare degli operatori bancari" a causa dei numerosi svantaggi arrecati alla posizione debitoria.

¹⁶ Compliance è la funzione svolta all'interno dell'azienda bancaria atta a prevenire il rischio connesso alla possibilità di danni d'immagine o perdite finanziarie, in seguito a cattivo comportamento di organi economici o finanziari dell'impresa.

L'anatocismo¹⁷ bancario prevede che gli interessi maturati con una certa periodicità, pattuiti tra creditore e debitore, siano essi stessi produttivi d'interessi, cioè se capitalizzati (sommati al capitale dato in prestito) contribuiscono a maturare altri interessi nei periodi successivi, sfavorendo chiaramente il soggetto debitore.

Il comportamento che scaturisce utilizzando tale metodo di calcolo si ritiene sia fraudolento in quanto la posizione debitoria è assunta per la maggiore da soggetti deboli rispetto alla banca stessa poiché privi delle necessarie informazioni e spesso non in grado di comprendere al meglio i contratti bancari stipulati.

La normativa attuale ha poi voluto porre l'accento sulla necessità di una maggior trasparenza da parte degli operatori bancari nei rapporti con la clientela, per evitare che questi ultimi ne siano pregiudicati.

Molte sono state difatti le circostanze che hanno portato alla nascita di cause giudiziarie, che hanno visto coinvolti i risparmiatori e le aziende di credito.

I casi di dissesto¹⁸ d'impresе di grandi dimensioni come Cirio e Parmalat ha interessato quelle stesse banche che avevano collocato sul mercato le loro obbligazioni senza aver però predisposto le giuste cautele, cosicché i

¹⁷ R. Batacchi, "Anatocismo bancario", Hoepli, 2005.

¹⁸ Per maggiori informazioni vedi M. Pellegrini, "Le controversie in materia bancaria e finanziaria", Cedam, 2007; F. Capriglione, "Struttura e ordinamento del settore finanziario" in "L'ordinamento Finanziario italiano", F. Capriglione Cedam, 2005.

dissesti di tali imprese hanno coinvolto molti risparmiatori, che non sempre sono stati in grado di riottenere i loro crediti.¹⁹

Da ciò si evince la necessità di una maggior tutela verso i depositanti ma al tempo stesso la consapevolezza da parte dei risparmiatori che le aziende di credito sono prima di tutto imprese e in quanto tali, nella loro attività di intermediazione sono volte al loro guadagno; coscienti di ciò è compito della clientela informarsi correttamente prima di compiere attività di ogni tipo con le banche, così da evitare il più possibile conseguenze non sempre piacevoli.

Segue: Le cause di natura esogena

Le cause di natura esogena sono quei fattori macroeconomici strettamente collegati con l'attività d'intermediazione creditizia che la banca opera nel mercato finanziario.

Questi fattori di natura esterna spesso modificano strutturalmente il quadro operativo dell'impresa bancaria e possono portare a loro volta alla nascita di crisi.

Molteplici sono le cause che originano dal mercato e tra queste si rilevano: congiunture economiche sfavorevoli, accentuazione del livello

¹⁹ Vedi il libro di F. Capriglione "L'ordinamento finanziario Italiano", Struttura e ordinamento del settore finanziario, Cedam, 2005.

concorrenziale e variazioni quali - quantitative dei livelli di domanda rispetto ai prodotti offerti.

Questi fattori macroeconomici hanno avuto uno sviluppo ancor più marcato con l'entrata dell'Italia all'interno della Comunità Europea, che ha così accentuato la concorrenza in ambito bancario e finanziario.

Il recepimento della I e della II direttiva CEE in materia bancaria emanate rispettivamente nel 1977 (77/780) e nel 1989 (89/646), i cui principi sono ora contenuti nel Testo Unico Bancario (legge 385/93), ha posto fine ad alcuni vincoli contenuti nella previgente legge in materia bancaria²⁰ risalente al 1936.

I motivi che hanno spinto l'Italia alla modifica del proprio complesso normativo sono legati, in parte all'obsolescenza delle precedenti norme ormai già modificate e aggiornate dalla disciplina secondaria contenuta nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, ma soprattutto al raggiungimento, ancor'oggi non del tutto concluso, dell'armonizzazione delle leggi in ambito europeo.²¹

²⁰ Nella previgente legge era vietata l'apertura di nuovi sportelli per le banche già esistenti e di nuove aziende bancarie in quelle aree del territorio italiano in cui operavano già altri soggetti bancari. Tale limite era legato ai problemi di competitività tra nuovi e vecchi operatori che avrebbe potuto danneggiare le banche già operanti in quell'area. Il vincolo di stabilità è stato rimosso con il recepimento della prima direttiva CEE, e ciò ha permesso anche a operatori stranieri di aprire filiali in Italia. Per ulteriori approfondimenti vedi F. Capriglione *"L'ordinamento finanziario Italiano"*, internazionalizzazione dei sistemi finanziari ed integrazione economica europea, Cedam, 2005.

²¹ Vedi il libro di F. Capriglione *"L'ordinamento finanziario Italiano"*, internazionalizzazione dei sistemi finanziari ed integrazione economica europea, Cedam, 2005.

Il recepimento della prima direttiva CEE ha permesso l'eliminazione del requisito legato alle "esigenze economiche di mercato" che aveva per lungo tempo escluso dall'attività bancaria, imprese che, se pur ben corrette dal punto di vista organizzativo, non potevano ricevere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria per non comprometterne la stabilità del sistema.

La finalità dell'attività bancaria, non è quindi più solo la stabilità, ma secondo quanto previsto dall'art. 5 del T.U.B., è "la sana e prudente gestione senza però pregiudicare la stabilità complessiva, l'efficienza e la concorrenza in materia creditizia".²²

Molti sono stati poi gli operatori bancari stranieri che hanno aperto le loro filiali in Italia in accordo con i due principi fondamentali, mutuo riconoscimento e home country control, contenuti nella seconda direttiva CEE;²³ queste imprese hanno quindi accentuato la concorrenza nel settore creditizio.

Un altro fattore di crisi, oltre all'accentuarsi della concorrenza, è legato alla modifica della domanda di mercato rispetto a quanto le banche offrono.

²² Citazione tratta dai " *Materiali didattici*" del corso di diritto Bancario di Mirella Pellegrini, docente presso l'Università LUISS Guido Carli, 2009.

²³ Direttiva 89/646 recepita in Italia solo nel 19 febbraio del 1992 dalla legge n 142.

Tale mismatching porta all'incapacità di collocare le obbligazioni sottoscritte a sua volta dalla banca per finanziare le imprese commerciali e quindi aumenta la rischiosità dell'operatore creditizio.

La recente crisi ha messo in luce quanto ancor più grave possa essere il cosiddetto il "rischio di contagio" connesso a esternalità negative spesso imprevedibili²⁴.

Le esternalità negative così come quelle positive sono legate all'attività di soggetti altri che operano nello stesso settore, le cui decisioni sono in grado di screditare o giovare all'intero sistema creditizio.²⁵

Il "domino effect"²⁶ o rischio di contagio può portare al dissesto imprese che non si trovino in crisi, ma che siano travolte dall'eventuale crisi di altri operatori che appartengono al medesimo gruppo bancario.

Un altro fenomeno che può portare a sua volta alla nascita di crisi è il "bank run"²⁷, la cosiddetta corsa agli sportelli da parte dei depositanti che genera spesso carenze di liquidità per gli operatori Bancari.

I due fattori "bunk run" e "domino effect" hanno tutti la medesima radice, sono difatti legati alla perdita di fiducia dei depositanti nei

²⁴ Sul tema della crisi vedi F. Capriglione *"Crisi a confronto"*, (1929, 2009), *Il caso italiano*, Cedam, 2009.

²⁵ Citazione tratta dall'articolo di Nicola Zitarra *"Crisi Bancaria o del sistema"*, *Nazione delle due Sicilie* del 24 gennaio 2009.

²⁶ Vedi *"La Cessione dell'azienda Bancaria"* di L. Di Brina Cacucci editore, 1998.

²⁷ Vedi *"Le favole dei governi"* articolo tratto da *La Repubblica*, 2008.

confronti delle banche, cosicché il dissesto di un unico operatore può mettere in crisi l'intero sistema creditizio.²⁸

La Banca d'Italia in materia bancaria ha il compito di vigilare²⁹, in accordo con quanto previsto negli art 51 - 53 - 54 - 59 del Testo Unico Bancario, sull'operatività delle aziende di credito e di monitorare i fattori esterni così da prevenire eventuali crisi.

Molteplici sono quindi le cause che portano a crisi di sistema e per questo la disciplina bancaria ha previsto tutta una serie di controlli interni ed esterni che permettano di rilevare e affrontare situazioni anomale fin dal loro primo manifestarsi, così da circoscriverne gli effetti.



28

²⁹ La Banca d'Italia è stata definita da Conti " autorità amministrativa indipendente allo stato nascente" poiché è l'unica autorità amministrativa sottoposta a vincoli dettati dal CICR, autorità politica. Le autorità di vigilanza che operano in Italia sono: Antitrust (che vigila sulla concorrenza), Consob (che vigila sulla trasparenza e sulla normativa di mercato), Isvap (che ha funzioni di controllo sulle assicurazioni), Covip (che ha funzioni di controllo sulle pensioni). L'Isvap e la Covip dovevano essere eliminate nel 2007 assieme all'UIC.

1.3. Tutela degli interessi dei depositanti

La safety net, rete di sicurezza creata dalle autorità monetarie per assicurare la stabilità del sistema, è costituita non solo dalla regolamentazione di vigilanza, ma anche dall'assicurazione dei depositi³⁰.

L'assicurazione dei depositi nasce con la finalità di prevenire gli effetti indesiderati di una corsa agli sportelli su vasta scala, anche nel caso in cui questa avvenga in maniera casuale.

Tale "bank run" può essere semplicemente causato da un comportamento irrazionale legato solo alla condotta degli altri depositanti e non ad un effettivo deterioramento della massa attiva; in questo caso l'assicurazione dei depositi rappresenta un meccanismo che permette di garantire ai depositanti il rimborso dell'ammontare pattuito, così da disincentivarli a partecipare al "run"³¹.

Nel caso in cui viceversa tale corsa agli sportelli fosse legata ad un effettivo peggioramento della situazione bancaria, l'assicurazione consentirebbe di ridurre i problemi di asimmetrie informative, disincentivando ancora una volta il "run"³²; il contratto di assicurazione

³⁰ Sull'argomento vedi Di Noia " *Il fondo interbancario dei depositi*", Cedam, 2005; Fazio, " *La tutela dei depositi bancari*", Bollettino economico, 1995; G. Marotta " *La regolazione degli intermediari finanziari*, edizioni Del Mulino, 1995".

³¹ Per maggiori approfondimenti vedi F. Pistelli " *Il sistema di assicurazione dei depositi*", Giunti, 1999.

³² Sull'argomento vedi Convegno su : " *Market approach to financial stability: a role for Deposit Insurance* ", Zanichelli, 15 ottobre 1990.

può però dar vita anche ad "incentivi perversi"³³, creando problemi di moral hazard³⁴, di adverse selection³⁵, del too big to fail³⁶ e di cross-subsidization³⁷.

In conseguenza di quanto esposto sull'argomento si sono sviluppate a livello mondiale due teorie una, maggiormente diffusa in Italia, prevede una copertura pressoché integrale dei depositi e un'altra, la disciplina di mercato, comporta la fissazione di modeste misure di copertura³⁸.

L'assicurazione dei depositi permette di tutelare non ogni forma di investimento, ma solo quelle della *clientela retail*³⁹, per questo sono esclusi da tale garanzia i depositi interbancari.

I depositi interbancari sono versati da enti specializzati come i fondi pensione e le compagnie d'assicurazione, soggetti che sono in grado di

³³ Così si esprime Savona in un trattato in materia.

³⁴ **Moral hazard**, azzardo morale, è una forma di opportunismo che può portare gli individui a perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando nella impossibilità, per quest'ultima, di verificare la presenza di dolo.

³⁵ Con il termine **Adverse selection**, selezione avversa, s'intende ogni situazione in cui una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione dei contraenti, generando un vantaggio per la parte che ha modificato tali condizioni.

³⁶ **Too big to fail** costituisce l'incentivo da parte delle banche a ridurre il capitale e da parte delle autorità di vigilanza a mantenere in vita banche insolventi, molto pericolose per la stabilità del sistema.

³⁷ Con il termine **cross-subsidization** s'intende una pratica che prevede l'addebito di somme maggiori a un gruppo di consumatori per permetter l'equivalente sconto a un altro gruppo di consumatori.

³⁸ Per maggiori informazioni vedi "La cessione dell'azienda bancaria", Cacucci editore, 2008.

³⁹ F. Pistelli nel suo scritto "Il sistema di assicurazione dei depositi", Giunti, 1999 identifica la clientela retail con il "cliente sprovveduto", che non ha cioè i mezzi per valutare ed apprezzare il rischio cui si espone nell'affidare i propri risparmi all'ente creditizio.

valutare la liquidità e la solvibilità della banca cui affidano i propri depositi.

Alcuni studiosi in materia sostengono al contrario, che debbano essere assicurate anche tali forme di investimento poiché temono che i soggetti possano procedere con rapidità al ritiro dei loro depositi al minimo segnale di debolezza dell'ente, contribuendo ad aggravare la situazione di instabilità finanziaria della banca.

In conseguenza di quanto esposto si rileva che la tutela avviene in relazione non al deposito ma al depositante; se ne deduce che, non risulteranno garantiti quei depositi per i quali non è possibile individuare con certezza l'originario depositante.

CAPITOLO SECONDO

GLI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DI SITUAZIONI ANOMALE

2.1. L'importanza di una rilevazione precoce delle situazioni anomale

Un aspetto fondamentale ai fini del risanamento di un'impresa in crisi riguarda la capacità di cogliere tempestivamente , sia all'interno che all'esterno, i reali caratteri e l'estensione del dissesto⁴⁰ prima che i processi di degrado portino ad una crisi irreversibile.

Nel settore bancario alle normative di diritto comune si aggiunge l'esistenza di un insieme di regole dettate dall' Autorità di vigilanza che accrescono la capacità di monitoraggio dei soggetti interessati sullo stato dell'impresa.

L'evidenziazione tempestiva di motivi di dissesto è in primo luogo compito degli organi amministrativi interni e di controllo.

⁴⁰ Vedi G. Boccuzzi – R. Cercone, “ Tutela dei creditori e riallocazione dell'impresa nella normativa fallimentare”, Banca d'Italia, luglio 2003.

Un ruolo cruciale è svolto qui dal collegio sindacale, i cui compiti vanno ben al di là di quanto previsto dalla disciplina civilistica; questi sono posti a tutela della correttezza informativa, non solo nei confronti dei soci e del mercato, ma anche verso l'Autorità di Vigilanza, a presidio quindi della "sana e prudente gestione"⁴¹.

I molteplici obblighi informativi che l'impresa ha nei confronti delle autorità di controllo generano uno stretto collegamento tra le funzioni attribuite al collegio sindacale e quelle spettanti all'Autorità di Vigilanza, quindi tra i meccanismi di controllo interni ed esterni all'impresa bancaria.

Un corretto accertamento della crisi dipende quindi, dall'efficacia dei meccanismi e degli strumenti che permettono di rilevare sia all'interno sia all'esterno uno stato patologico in atto.

2.2. Meccanismi interni di monitoraggio

L'azienda Bancaria presenta al suo interno tutta una serie di sistemi di controllo che coesistono con i sistemi di vigilanza delle autorità amministrative competenti in materia.

Un requisito essenziale per il corretto monitoraggio interno è la qualità della governance aziendale che deve presentare requisiti di "onorabilità,

⁴¹ La " sana e prudente gestione" è la finalità principale dell'attività bancaria, contenuta nell'articolo 5 del T.U.B.

professionalità, e indipendenza" la cui carenza può determinare cause interne di crisi.

A) *Il risk management*⁴² sono procedure interne di misurazione delle probabilità di accadimento e dei danni attesi che hanno preso avvio con il crollo della lira risalente al 1992 e il crollo delle obbligazioni del 1994.

L'entrata dell'Italia nella Comunità Europea e la partecipazione a consessi internazionali (Basilea) ha imposto alla Banca di detenere un certo patrimonio che viene ora inteso, non più come fondo d'avviamento, ma come garanzia a fronte di danni causati dai rischi d'impresa, tipici e non.⁴³

⁴² Vedi appunti Di Economia Dell'Università di Napoli, "Corsi di Studio" e "Appunti sui Rischi Operativi" professor G. Gabbi Università di Siena.

⁴³ In materia la riflessione di **Reiner Masera**, Presidente dell'Istituto Sanpaolo IMI. "*La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un cambiamento di grande portata anche nel rapporto tra banche e imprese, intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa e operativa.*" ... "*Per le imprese di qualità media ed inferiore, il rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l'efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti, nonché uno strumento di valutazione delle possibilità di crescita e di diversificazione. Il rating potrà rappresentare un utile indicatore a supporto della definizione degli obiettivi di gestione per il management contribuendo ad una più efficiente politica del capitale.*" "*Le strategie con cui le imprese affrontano quest'ambiente competitivo non possono essere carenti sul piano finanziario.*" È necessario ricercare la continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato. La finanza d'impresa assumerà pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all'interno delle imprese ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la funzione finanza diverrà tanto importante quanto quella commerciale, organizzativa, tecnologica."

La gestione e l'analisi dei rischi in cui l'impresa Bancaria incorre sono quindi compito del management aziendale; esistono rischi di natura diversa:

- Rischio di mercato⁴⁴
- Rischio di credito⁴⁵
- Rischio operativo

La novità è legata alla misurazione dei rischi operativi⁴⁶, categoria che racchiude al suo interno rischi connessi a malfunzionamenti informatici, frode e infedeltà del personale, furti, disfunzioni organizzative e di processo, errori nella gestione dei rapporti

⁴⁴ Rischio di mercato è legato alle attività che le banche svolgono sul mercato, relative alla collocazione di attività finanziarie, obbligazioni emesse dalle singole imprese commerciali. In *Finanza, è la probabilità di ottenere un rendimento diverso da quello atteso. In particolare rappresenta la perdita o il guadagno potenziale di una posizione o di un portafoglio in un determinato orizzonte temporale, in seguito alle variazioni delle variabili d mercato (tassi di interesse, quotazioni azionarie, tassi di cambio, commodities...)*; vedi il libro di E. Monti *"Finanza Aziendale"* Hoepli editore, 2009.

⁴⁵ Il Rischio di credito è il rischio che si corre nell'ambito di un'operazione creditizia, quando il debitore non assolve anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi.

⁴⁶ Altre definizioni di Rischi Operativi tratte da *"Appunti sui Rischi Operativi"* professor G. Gabbi Università di Siena.

- *"The risk that deficiencies in information systems or internal controls will result in unexpected loss. The risks associated with human error, systems failure and inadequate procedures and controls"*
- *"The potential of any activity to damage the organization, including physical, financial, legal risks and risks to business relationships"*
- *"Risk that deficiencies in information systems or internal controls will result in financial loss, failure to meet regulatory requirements or an adverse impact on the bank's reputation"*
- *"The risk of loss through inadequate systems, controls and procedures, human error or management failure"*
- *All risks which are not banking (it excludes credit, market, and trading risks, and those arising from business decisions etc.)*

contrattuali, esigenze ambientali e instabilità del territorio, fino ad arrivare a rischi di reputazione.

Sarà necessario quindi mantenere uno stretto legame tra rischio e rendimento essendo quest'ultimo rapportato al capitale.

B) La Compliance impone alle aziende operanti in tutti i settori e in particolare in quello Bancario, di uniformarsi alla normativa in materia (costituita da norme, direttive, regolamenti e codici di condotta), destinata soprattutto agli Organi direttivi.

In passato molti di questi aspetti organizzativi, informativi, gestionali erano lasciati alla totale autonomia decisoria delle singole imprese, ora invece le normative impongono alle aziende di credito di adottare procedure operative interne sempre più analitiche.

Strettamente connessa alla funzione di compliance è l'attività di Internal Auditing.

C) La Funzione di Internal Auditing di un intermediario Bancario ha il compito di sottoporre a controllo periodico l'adeguatezza e l'efficacia della funzione di compliance.

La funzione di Internal Auditing⁴⁷ è assegnata a uno specifico responsabile, svincolato da rapporti gerarchici con gli altri esponenti aziendali facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale responsabile si occupa del sistema di controllo interno, cosicché questo sia adeguato alla gestione dei rischi secondo quanto programmato dagli Organi di Vertice della banca.

L'Alta Direzione predispone inoltre le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficienti ed efficaci.

In questo contesto, non sempre è chiaro quale sia il modo migliore per svolgere tale ruolo ed è per questo che, l'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) ha ritenuto opportuno redigere un testo, "standard di procedure di Internal Auditing sui processi della funzione di Compliance" (pubblicato nell'ottobre 2009), che rappresenti così per tali soggetti un valido strumento operativo.

Tale prospetto potrà poi essere liberamente adeguato all'organizzazione dei controlli interni propria di ogni operatore.

A sua volta il Collegio Sindacale⁴⁸ ha il compito di garantire la correttezza del sistema di controllo interno, e spetterà a quest'ultimo quindi giudicare l'adeguatezza della funzione di Internal Auditing.

⁴⁷ Vedi per approfondimenti Appunti della Dottoressa F. Fiamma forniti nel Corso di Diritto Bancario della Professoressa Mirella Pellegrini.

Per eseguire al meglio tali controlli è poi necessario che vi sia uno sviluppato meccanismo di trasmissione delle informazioni, dai livelli gestionali a quelli operativi e viceversa, cosicché le massime autorità dell'azienda bancaria possano prendere decisioni consapevoli con la reale situazione dell'azienda creditizia.

Abbiamo fino adesso parlato di sistemi di monitoraggio dei rischi ma dobbiamo tener presente che a livello di business aziendale l'assunzione del rischio è connessa all'attività svolta, quindi non è necessario eliminare tale rischio, ma semplicemente controllarlo così da non pregiudicare l'esistenza dell'impresa.

2.3. Controlli esterni dei rischi

Il Testo Unico Bancario contiene alcune norme sui meccanismi di vigilanza operati dalle principali Autorità in materia.

⁴⁸ Il Collegio Sindacale in accordo con l'articolo 52 del Testo Unico Bancario, rappresenta l'interlocutore privilegiato per la Banca d'Italia e ha il compito di informare quest'ultima di tutti i fatti o atti irregolari connessi alla gestione dell'attività bancaria. Citazione da "Le forme della vigilanza" di Concetta Brescia Morra, in "L'ordinamento finanziario italiano" di F. Capriglione, Cedam, 2005. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri tra cui il Presidente e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei partecipanti, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre volte. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile, esamina il bilancio d'esercizio ed esprime poi il suo parere all'assemblea dei partecipanti sulla distribuzione dei dividendi. Citazione tratta da "Funzioni e Governance" della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha il compito di vigilare sull'operato delle aziende creditizie e lo fa attraverso la vigilanza prudenziale che ha ormai sostituito il sistema di vigilanza strutturale previsto dalla legge bancaria del 1936.

La vigilanza prudenziale a sua volta si divide in : vigilanza informativa (art. 51 del TUB), vigilanza regolamentare (art. 53 del T.U.B), e vigilanza ispettiva (art 54 del TUB).

a) Vigilanza regolamentare: secondo quanto contenuto nel Testo Unico Bancario, "la Banca d'Italia in conformità con le deliberazioni del CICR emana disposizioni in materia di partecipazioni detenibili, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, informativa da rendere al pubblico".

L'azienda bancaria, dovendosi attenere a quanto contenuto nelle istruzioni di vigilanza, è vincolata a contenere entro certi limiti il rapporto rischio / rendimento così da non impiegare tutto il proprio capitale in attività rischiose.

La normativa prevede una tutela dei rapporti banca - industria, sia per evitare che i dissesti del settore industriale possano coinvolgere il settore creditizio, sia per evitare che le decisioni bancarie possano essere influenzate dal raggiungimento di scopi secondari.

Allo stesso tempo la banca ha il compito di fornire un'accurata informativa alla propria clientela cosicché quest'ultima non risulti parte lesa nel rapporto cliente / azienda di credito.

b) Vigilanza ispettiva e informativa⁴⁹: negli ultimi anni la vigilanza informativa ha assunto un ruolo centrale; questa è legata alla continua richiesta d'informazioni che la Banca d'Italia interpella all'azienda creditizia in modo tale che, monitorando tutte le attività che questa compie, l'autorità riesca a circoscrivere la portata dei rischi; essendo spesso impossibile, soprattutto alla presenza di atti fraudolenti, impedirne il loro verificarsi.

Vigilanza informativa e ispettiva sono spesso strettamente correlate, poiché molte delle ispezioni che la Banca d'Italia fa, sono una conseguenza delle informazioni ricevute sia direttamente dagli organi incaricati del controllo interno che non.

La Banca d'Italia ha poi disposto che siano fatte alcune ispezioni periodiche anche in mancanza di particolari situazioni, sempre volte all'accurata gestione organizzativa e amministrativa.

Sono stati ora delineati tutti quei controlli sia interni sia esterni necessari per monitorare i rischi; purtroppo questi però non sono

⁴⁹ Per maggiori approfondimenti vedi Concetta Brescia Morra, "Le forme di vigilanza" in " *L'ordinamento finanziario Italiano*" di F. Capriglione, Cedam editore, 2005; vedi " *Le finalità della vigilanza informativa*" di Trequartini; " *Vigilanza Ispettiva*" di Barbaglio.

sempre sufficienti a prevenire il nascere e lo svilupparsi di crisi che contagino poi l'intero sistema creditizio e finanziario, così com'è accaduto nel biennio scorso⁵⁰.

Dopo aver analizzato i meccanismi di monitoraggio sia interni sia esterni si rileva che i controlli interni risultano essere maggiormente efficaci, perché continui e attivabili con maggior incisività; i controlli esterni viceversa, sono spesso in grado di rilevare solo processi gradualmente di deterioramento in conseguenza di perduranti condizioni di inefficienza allocativa ed operativa.

⁵⁰ Per maggiori informazioni sulla Crisi finanziaria: *"Finanza aziendale"* di E. Monti, Hoepli, 2009; *"I nodi al pettine"* di Marco Onado, Editori Laterza, 2008.

CAPITOLO TERZO

SOLUZIONI DELLA CRISI

3.1. Come risolvere le crisi Bancarie

Dopo aver analizzato quali possano essere le cause che portano alla nascita di una crisi bancaria, è necessario ora trattare quali possano essere le possibili soluzioni a tale situazione di dissesto.

Tali soluzioni sono suddivise dalla dottrina in due grandi categorie: soluzioni di mercato o assistite e soluzioni di natura pubblica.

Le soluzioni di mercato sono realizzate senza alcun intervento di natura pubblica, mentre optando per soluzioni assistite, si può beneficiare del supporto finanziario dei sistemi di Garanzia dei depositi.⁵¹

⁵¹ Sistemi di Garanzia dei Depositi sono nati inizialmente su base volontaria e sono divenuti poi obbligatori in seguito al recepimento della Direttiva Comunitaria 94/19 negli articoli 96 e seguenti del Testo Unico Bancario che ora li disciplinano.

In Italia sono operativi due sistemi il F.I.T.D, Fondo interbancario di tutela dei depositi e F.G.D.C.C, Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.

I due fondi presentano caratteristiche comuni tra cui:

- 1) la struttura consortile
- 2) sono amministrati da rappresentanti eletti dai partecipanti
- 3) non vigilano sull'operato bancario e quindi non possono imporre misure specifiche in caso di crisi

Le soluzioni pubbliche (Forbearance⁵² e Bridge Bank⁵³) sono invece quelle realizzate attraverso il diretto intervento dello Stato; a quest'ultime si è fatto grande ricorso nell'ultimo biennio in seguito ai dissesti delle imprese bancarie, che sono state spesso nazionalizzate per cercare di evitare la loro messa in liquidazione.

I sistemi di Garanzia dei depositi sono forme di sostegno alla crisi bancaria e sono erogate dal Fondo Interbancario di Tutela dei depositi⁵⁴.

Lo scopo che ha portato all'istituzione del Fondo interbancario è la necessaria tutela dei depositanti, che è garantita "dall'assicurazione dei depositanti".⁵⁵

4) svolgono le loro funzioni attraverso un continuo dialogo con la Banca d'Italia.

⁵² **Forbearance:** propensione delle autorità di vigilanza a rinviare la gestione della crisi delle banche in difficoltà nella speranza che tali difficoltà si risolvano in breve tempo e che, pertanto, non emergano eventuali carenze e responsabilità delle autorità stesse. Tale dilazione indebolisce la disciplina di mercato e incoraggia l'eccessiva assunzione di rischio da parte delle banche, nel tentativo di migliorare la propria redditività (*gambling for resurrection*).

⁵³ **Bridge Bank:** è una procedura speciale che permette un trasferimento parziale delle attività della banca che si trovi in stato di crisi ad una bridge bank, scopo di tale procedura è far sì che la residual bank, ossia la banca privata, continui a fornire servizi che permettano alla banca subentrante di avviare efficientemente la propria attività. Il maggior pregio del ricorso ad una *bridge bank* è la massima flessibilità operativa, la quale consente di configurare la destinataria del trasferimento come "*bad bank*" o come "*good bank*".

⁵⁴ Il Fondo Interbancario è stato costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario ma, attraverso il recepimento di normative di stampo comunitario, l'iscrizione a tale fondo è divenuta obbligatoria per tutte le banche che non siano sottoforma di cooperative e per questo non aderiscano al Fondo di Garanzia cooperativo.

⁵⁵ L'adesione ai Fondi di garanzia dei depositanti è vincolante per la ricezione dell'autorizzazione bancaria che vincola lo svolgimento dell'attività bancaria;

Questi consorzi hanno due ruoli fondamentali:

1) Proteggere i piccoli depositanti (obiettivo specifico)

L'assicurazione dei depositanti costituisce, assieme all'attività di vigilanza, una delle parti fondamentali della rete di sicurezza volta ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Il Testo Unico Bancario attribuisce alla Banca d'Italia ampi poteri in materia e disciplina dei sistemi di garanzia e le direttive europee, poi recepite dalla normativa nazionale, hanno previsto l'obbligo di adesione solo per le banche extracomunitarie autorizzate in Italia e non anche per quelle di stampo comunitario.

Gli economisti ritengono preferibile ricorrere però, a misure di soluzione della crisi di mercato per evitare una pubblicizzazione⁵⁶ delle aziende di credito andando così a ledere la loro "indipendenza".⁵⁷

Molteplici sono quindi le soluzioni di mercato che saranno analizzate sinteticamente, escluso la cessione in blocco, che sarà trattata ampiamente nei capitoli successivi.

2) Contribuire alla stabilità del sistema finanziario nazionale nell'ambito della "safety net" (obiettivo generale).

⁵⁶ Con la crisi attuale molteplici sono state le pubblicizzazioni che hanno così salvato banche ormai sull'orlo del declino: la settimana scorsa la Royal Bank of Scotland è riuscita a salvarsi dalla messa in liquidazione, grazie al rifinanziamento del Governo, che controlla ora il 60 per cento del capitale.

⁵⁷ Citazione tratta dall'articolo di Giovanni Battisti; " *Compliance Aziendale*" pubblicato sul Sole 24 ore.

3.2. Ristrutturazione aziendale e Liquidazione atomistica

La ristrutturazione aziendale⁵⁸ si attua attraverso la sostituzione del management aziendale, la cui inadeguata preparazione è spesso causa di dissesto, cui deve aggiungersi una necessaria riorganizzazione gestionale e un riposizionamento strategico dell'impresa nel mercato.

Tale modalità di soluzione alle crisi non è purtroppo però sempre attuabile poiché richiede il possesso d'ingenti quantitativi di capitale, che possano ricapitalizzare l'azienda, così da sanare le sue posizioni debitorie.

La liquidazione atomistica⁵⁹, invece, è una modalità molto utilizzata soprattutto nei fallimenti delle imprese commerciali e si realizza attraverso la cessione delle singole attività e il rimborso con quanto ottenuto ai depositanti ed agli altri creditori.

Questa soluzione non è ben vista in ambito bancario poiché porta alla dissoluzione dell'impresa, con la conseguente perdita del suo avviamento; soprattutto non consente il soddisfacimento integrale né della massa creditoria, né dei depositanti, che così facendo ne sarebbero fortemente lesi.

⁵⁸ Vedi il libro " *La crisi dell'impresa Bancaria*" di G. Boccuzzi, Giuffrè editore, 1998.

⁵⁹ Vedi il libro " *La crisi dell'impresa Bancaria*" di G. Boccuzzi, Giuffrè editore, 1998.

La liquidazione atomistica, portando all'estinzione dell'azienda creditizia, provoca anche il licenziamento di tutti coloro che erano inseriti nell'impresa bancaria; quest'ultimo punto è stato quindi oggetto di numerosi dibattiti negli ultimi anni a causa della crisi finanziaria.

3.3. Acquisizione e Fusione

La banca, una volta che è stata acquisita da un altro soggetto creditizio, perde la propria autonomia, ma continua a operare anche se indirettamente sul mercato; viceversa quando un'impresa creditizia si fonde con un'altra, si ha l'estinzione del soggetto fuso.

Un particolare tipo di fusione⁶⁰ è quello per incorporazione; fusione che è stata spesso considerata analoga alla cessione in blocco dell'azienda bancaria.

L'acquisizione e la fusione talvolta, presentano sviluppi negativi portando alla perdita del capitale da parte degli azionisti e al perseguimento di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e manager.

Tutte queste modalità di risoluzioni delle crisi sono però vincolate all'assenza di barriere al verificarsi dell'uscita dal mercato dell'azienda

⁶⁰ Per maggiori approfondimenti vedi il libro "La crisi dell'impresa Bancaria" di G. Boccuzzi, Giuffrè editore 1998; "La Cessione dell'azienda Bancaria", L. Di Brina, Cacucci editore, 2008.

bancaria; queste inoltre devono essere compiute nel rispetto delle regole di concorrenza e gli operatori qui chiamati a intervenire devono essere adeguatamente selezionati.

Tali soluzioni alla crisi sono spesso inserite all'interno di procedure definite speciali perché alternative al fallimento.

Le due procedure concorsuali per eccellenza in materia bancaria sono l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa⁶¹.

L'intero sistema della vigilanza prudenziale è diretto quindi a fornire specifici strumenti, la cui applicazione è indirizzata a segnalare e scongiurare l'aggravamento di fenomeni di dissesto.

3.4. Le conseguenze della crisi :

- "La fiducia come bene pubblico"⁶²

La banca nello svolgere le sue attività primarie, erogazione del credito e raccolta del risparmio presso il pubblico, intrattiene rapporti con molteplici operatori, la maggior parte dei quali in Italia è costituita da

⁶¹ Per maggiori informazioni vedi L. Di Brina, "La crisi della banca e degli intermediari finanziari", in F. Capriglione, "L'ordinamento finanziario italiano", Cedam, 2005.

⁶² Citazione dal libro " *La Cessione dell'azienda Bancaria* ", L. Di Brina, Cacucci editore. Arrow nel 1987 scrisse : " La Fiducia non è un bene che possa essere acquistato facilmente. Se la comperi, hai subito qualche dubbio su ciò che hai acquistato. La Fiducia, e valori simili, come la lealtà o la sincerità aumentano l'efficienza del sistema ma non sono merci per le quali lo scambio nel mercato è tecnicamente possibile o abbia un significato".

"*clientela retail*", non specializzata, e per questo degna di una particolare tutela da parte dello Stato.

Gli esperti sono soliti definire "la mancanza di liquidità e di fiducia come sintomi e non cause della crisi, tuttavia se quest'ultime sono percepite dalla clientela questa, con il suo agire può aggravare la situazione bancaria"⁶³.

La mancanza di fiducia nei confronti dell'operatore bancario, da parte della "*clientela retail*" genera il fenomeno del "Bank Run", o corsa agli sportelli, che spesso costringe la banca a vendere in tempi brevi le proprie attività illiquide sopportando delle perdite che, qualora ingenti, possono provocare non solo una consistente erosione del capitale, ma anche condurre all'insolvenza.

L'insolvenza rappresenta lo stadio ultimo della crisi e una volta dichiarata, sottopone l'impresa a procedura concorsuale affinché i creditori, già incapaci di vedersi restituito l'intero credito vantato, non siano ulteriormente lesi dalla prosecuzione dell'attività economica dell'azienda.

Lo stato d'insolvenza⁶⁴ rappresenta il requisito oggettivo della dichiarazione di fallimento, procedura risolutiva di natura giudiziaria, ma

⁶³ Citazione tratta dall'articolo di Rudi Bogni, "*La crisi di fiducia*" pubblicato sul Sole 24 Ore il 7 febbraio 2008;

⁶⁴ L'insolvenza è uno stato in cui si trova l'impresa che può essere differentemente definito, a seconda che si valuti da un punto di vista giuridico o economico. Il giurista esamina le cause dell'insolvenza sulla base dell'articolo 5 della legge fallimentare, l'economista invece, basandosi maggiormente su situazioni concrete rileva la situazione economica-aziendale dell'impresa. Secondo l'articolo 5 della legge fallimentare lo stato di insolvenza si manifesta " con

non pregiudica l'apertura di procedure liquidative di natura amministrativa, come la liquidazione coatta amministrativa.

La procedura liquidatoria, che secondo prassi, mira a eliminare dal mercato l'impresa non più in grado di svolgere la propria attività, è qui utilizzata per salvare l'impresa in difficoltà e antepone il soddisfacimento dei diritti dei creditori a quelli dei depositanti, così da non ledere l'interesse pubblico.

inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"; quindi il suo inadempimento deve essere conclamato, e prolungato nel tempo, si tiene quindi conto del fatto che durante la normale gestione aziendale vi possano essere frequenti situazioni di inadempimenti momentanei. Satta nel libro " *Diritto fallimentare*", Cedam, 1996, pag. 52, in particolare nota 10, afferma che "l'insolvenza infatti è un fenomeno generale che abbraccia tutto il patrimonio del debitore e può pertanto essere rivelata da qualunque fatto esteriore"; Ferrara, nel libro " *Il fallimento*", Zanichelli, 1995, p. 142, definisce che " (...) non può parlarsi di insolvenza quando il complesso dei beni di cui dispone l'imprenditore consente il pagamento dei debiti, cioè in caso di supero dell'attivo. Il punto va precisato però perché è oggetto di divergenze in dottrina e, pure la giurisprudenza è orientata in senso contrario. L'attivo va valutato in base ai valori che possono ottenersi da un immediato realizzo e quindi tenendo conto delle condizioni di mercato del momento, non già in base a quelli attribuiti dall'imprenditore stesso e neppure in base a quelli che potrebbero presumibilmente attendersi da una vendita effettuata con calma senza rispettare i termini di scadenza."; Ferri nel libro " *Manuale di diritto commerciale*", Torino, 1988, p. 564, sostiene che " L'insolvenza è incapacità patrimoniale dell'imprenditore e cioè impotenza a far fronte con regolarità, ossia nei modi normali e con i mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni" ; nello stesso ordine di idee Vassalli, nel libro " *Diritto Fallimentare*", Einaudi 1994, I, il quale precisa che " il presupposto per l'apertura del fallimento consiste in una situazione economica patrimoniale della impresa e non già in meri fatti, eventi , comportamenti dai quali risulti che il debitore non ha pagato o non paga i propri debiti. Tanto deve desumersi dalla locuzione stato di insolvenza la quale esprime una condizione stabile e connaturata del soggetto imprenditore tale da cioè da caratterizzarne in maniera univoca e definitiva l'inattitudine ad onorare le proprie obbligazioni."; Tedeschi, nel libro " *Manuale di Diritto Fallimentare*", Cedam, 2001, p. 38. Un orientamento dottrinale di stampo Patrimonialistico invece trae la sua origine dal pensiero del Bonelli, che nell'articolo " *Del fallimento*", in Commentario al " *Codice di Commercio*", Zanichelli, 1923, p. 4 secondo il quale " L'insolvenza è un modo di essere del debitore o, più esattamente, del suo patrimonio, non già in rapporto ad un singolo determinato creditore ma in rapporto ai creditori tutti, alla collettività dei creditori, mentre l'inadempienza è un modo di comportarsi di fronte ad un dato creditore." Attenta dottrina ha tuttavia messo in luce che, andando al fondo delle tesi patrimonialistiche, anche queste tendono a valorizzare la condotta del debitore, dello stesso avviso Terranova, nell'articolo " *Lo stato d'insolvenza*", in " *Le procedure concorsuali*", " *Il fallimento*", nel Trattato diretto dai Professori. Ragusa Maggiore e Costa Einaudi, 1997, p. 251.

Per maggiori informazioni vedi l'articolo di Vincenzo De Sensi, " *Il concetto d'insolvenza*", Ceradi (Centro di Ricerca per il Diritto d'Impresa), Università LUISS Guido Carli.

La procedura liquidativa è svolta dal commissario liquidatore sotto il controllo delle autorità di vigilanza che ne hanno disposta la nomina; questi ha il compito di perseguire determinati obiettivi che possono riassumersi in:

- 1) Garantire l'interesse dei depositanti e degli azionisti;
- 2) Assicurare le finalità dell'Organo di Vigilanza in materia, evitando che la crisi del singolo possa generare effetti negativi per l'intero sistema creditizio;
- 3) Salvaguardare gli obiettivi della cessionaria legati ad acquisire al minor costo possibile aziende di credito operanti in zone geografiche o in settori di mercato ai quali essa è rimasta estranea.

In definitiva, gli obiettivi primari di un'azienda creditizia in situazione di crisi sono la salvaguardia dei complessi produttivi e dell'universo delle relazioni giuridiche che li caratterizzano.

CAPITOLO QUARTO

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN AMBITO

BANCARIO

Sezione Prima

4.1. Le procedure amministrative : presupposti soggettivi e oggettivi

L'analisi dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'amministrazione straordinaria, e della liquidazione coatta amministrativa ha un ruolo fondamentale nella comprensione dei caratteri peculiari che distinguono queste due procedure e più in generale tutte quelle che interessano le aziende di credito, da quelle previste per le imprese di diritto comune.

Tali caratteri peculiari sono legati:

A) Alla possibilità che si aprono anche solo per irregolarità, così da prevedere il deterioramento degli assetti economico - finanziari dell'azienda di credito (funzione preventiva per tutelare maggiormente i depositanti);

B) All'ingente patrimonio dell'impresa bancaria;

C) Alla particolare accezione della nozione d'insolvenza in cui si dà maggior rilievo al " deficit patrimoniale" rispetto all'illiquidità.

- I presupposti soggettivi

Il Testo Unico Bancario delinea con chiarezza i presupposti soggettivi facendo, sia riferimento alla forma giuridica,⁶⁵ adottata dall'impresa bancaria, sia alla collocazione geografica⁶⁶ della sua sede legale.

Gli articoli 70 e 80 del T.U.B. individuano i destinatari dei provvedimenti di risoluzione delle crisi nelle "Banche", così come sono definite dall'articolo 1 del T.U.B., " imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria".

Ad amministrazione straordinaria possono essere assoggettate le banche autorizzate in Italia, comprendenti le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie operanti in Italia; sono invece escluse dall'applicazione di tale procedura le succursali di banche comunitarie, per le quali la tutela spetta al paese d'origine.

⁶⁵ L'articolo 14, 1 comma del Testo Unico Bancario prevede che per ricevere l'autorizzazione della Banca d'Italia, necessaria per iniziare a svolgere l'attività bancaria, questa deve adottare "la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

⁶⁶ La collocazione geografica ha assunto un ruolo centrale grazie alla nascita della CEE, che ha fatto sì che in Italia operino non solo banche italiane, ma anche succursali di banche autorizzate in Italia, succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie.

La liquidazione coatta amministrativa, invece, è applicabile a tutti i soggetti bancari operanti in Italia, includendo le succursali di banche comunitarie, anche se con alcune differenze (articolo 95 del T.U.B.).

- I presupposti oggettivi

Gli articoli 70 e 80 del T.U.B. regolano inoltre i presupposti oggettivi, sulla base dei quali si prevede l'assoggettamento della banca alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.

Tali presupposti, che sono a base dell'apertura delle procedure bancarie, sono connessi a problemi d'irregolarità nell'amministrazione; tali problematiche a loro volta sono legate a molteplici fattispecie tra cui:

- 1) Incidenza dei provvedimenti di natura penale dell'Autorità Giudiziarica nei confronti di esponenti aziendali per fatti gravi di criminalità che limitino l'autonomia e l'integrità della gestione;
- 2) Scostamento da principi di prudenza e correttezza gestionale soprattutto nel settore dell'erogazione del credito;
- 3) Perdita dell'autonomia bancaria: condizionamenti esterni che ledano l'integrità della gestione;
- 4) Incapacità di gestione da parte degli organi collegiali dovuta a situazioni di conflittualità interna;

5) Inaffidabilità dell'ambiente operativo e inattendibilità degli assetti contabili.

4.2. Le procedure speciali in ambito Bancario: il divieto di nuove operazioni e la chiusura di succursali

Abbiamo fino ad ora definito quale sia l'ambito di applicazione della speciale normativa delle crisi nel sistema finanziario, si deve quindi specificare come poter gestire i fenomeni patologici in funzione di una loro soluzione, che tuteli i diversi interessi in gioco.

La molteplicità degli strumenti di prevenzione e gestione delle anomalie è destinata ad affrontare non solo la patologia manifesta, ma anche situazioni non ancora connotate in senso fortemente critico.

Le banche possono essere assoggettate solo a procedure concorsuali disciplinate dalla legge speciale;⁶⁷ in quanto le procedure ordinarie si sono dimostrate inadatte ad affrontare adeguatamente le crisi del settore creditizio, a causa della loro impostazione liquidativa volta principalmente alla protezione soddisfattiva del ceto creditorio.

⁶⁷ Si fa qui riferimento all'accezione legge speciale per distinguere il Testo Unico Bancario dal Codice Civile in quanto quest'ultimo regola le normali imprese commerciali, mentre il primo disciplina la materia bancaria.

Tale impostazione ordinaria risulta quindi, incapace di prevenire il cosiddetto rischio sistemico, provocando la rotture di quel delicato equilibrio del mercato finanziario e propagando la crisi alle altre imprese del sistema .

La disciplina delle crisi finanziarie deve caratterizzarsi, quindi, per l'ampia previsione di strumentazioni, destinate ad affrontare le situazioni di anomalia sin dal loro primo manifestarsi, attraverso l'adozione di provvedimenti variamente denominati (che affronteremo nei paragrafi che seguono), diretti a circoscrivere gli effetti di tali situazioni.

Le due procedure speciali in ambito bancario, dirette ad affrontare le crisi conclamate sono l'Amministrazione Straordinaria e la Liquidazione Coatta Amministrativa, cui si ricorre in seguito al mancato successo di procedure preventive: come provvedimenti ingiuntivi, tra cui il divieto a intraprendere nuove operazioni⁶⁸ (che possono portare fino alla chiusura di succursali), la sospensione degli organi amministrativi e la gestione provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia ha la facoltà, nel caso si manifestino nelle banche da lei vigilate irregolarità di gestione, di imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni,

⁶⁸ Per maggiori approfondimenti vedi L. Di Brina "La crisi della Banca e degli intermediari finanziari", in F. Capriglione, "L'ordinamento finanziario italiano", Cedam editore, 2005.

paralizzando l'esercizio dell'attività imprenditoriale, così limitata alle sole operazioni prive del carattere di novità.

Tali provvedimenti possono poi portare anche alla chiusura di succursali dell'intermediario bancario, quando le violazioni commesse possano pregiudicare gli interessi dei depositanti.

Questi divieti incidono fortemente sull'attività bancaria poiché le pregiudicano la possibilità di acquisire nuovi clienti e di aumentare le sue dimensioni, ed è per questo che tale provvedimento avrà una durata circoscritta nel tempo.

Segue: La sospensione degli organi amministrativi e la gestione provvisoria

Questi due provvedimenti, strettamente collegati l'uno all'altro, possono essere attuati dall'autorità di vigilanza, secondo quanto disposto dalle leggi in materia, e si collocano in un'area intermedia tra i provvedimenti ingiuntivi cui si è fatto cenno poc'anzi e i provvedimenti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.

I presupposti di tali procedure sono riconducibili: al verificarsi di gravi irregolarità nella gestione amministrativa o a gravi violazioni delle

disposizioni statutarie, e comunque in situazioni di urgenza, che richiedono quindi un intervento immediato.

Nella procedura di gestione provvisoria⁶⁹ si procede dunque alla sostituzione dei vertici aziendali e alla nomina dei commissari straordinari, che non possono rimanere in carica per un periodo superiore a due mesi.

Tali commissari devono presentare particolari requisiti di onorabilità⁷⁰ ai sensi dell'art 26 del T.U.B., e tale nomina è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui tali commissari riescano a risollevere le sorti dell'azienda bancaria, sarebbero insediati gli organi della gestione ordinaria; viceversa tale situazione può portare al ricorso di procedure come l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa.

Nell'amministrazione straordinaria e nella liquidazione coatta amministrativa, a differenza delle altre procedure in materia bancaria, si aggiunge ai requisiti oggettivi sopra menzionati il requisito della *Gravità* che genera conseguenze:

⁶⁹ Per maggiori approfondimenti vedi L. Di Brina, "La crisi della Banca e degli intermediari finanziari", a cura di F. Capriglione, "L'ordinamento finanziario italiano", Cedam editore, 2005.

⁷⁰ Vedi Lombardi R. – M. Pironi, "Commento sub Articolo 26 in Commentario al testo unico delle leggi in materia Bancaria", Capriglione, Cedam, 2001; Fauceglia, "I requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle banche di credito cooperativo", Consiglio Nazionale del notariato, 25 febbraio 2005; Vesperini, "Requisiti di onorabilità e partecipazione azionaria in una società creditizia", Giornale di diritto, aprile – maggio 1995.

- 1) Sistematiche;
- 2) Che incidono sugli assetti tecnici dell'impresa;
- 3) Che qualificano il dissesto aziendale sulla base delle sue caratteristiche operative (credito, finanza);
- 4) Riconducibili all'operatività degli organi di vertice aziendale;
- 5) Riconducibili all'inaffidabilità degli esponenti di rilievo, spesso inconsapevoli della crisi in atto.

4.3. L'Amministrazione Straordinaria

L'amministrazione straordinaria è una procedura di risoluzione delle crisi che si attua attraverso la sostituzione del management aziendale con commissari straordinari, che presentino i requisiti di onorabilità ai sensi dell' art 26 del T.U.B.⁷¹, nominati dalla Banca d' Italia.

Tale procedura ha una durata circoscritta nel tempo, infatti, i commissari straordinari rimangono in carica al massimo un anno dalla nomina, con eventuale proroga in particolari situazioni fino a un massimo di sei mesi.

⁷¹ Sull'argomento vedi R. Lombardi – M. Pironi, "Commento sub articolo 26 in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia Bancaria", a cura di F. Capriglione, Cedam, 2001.

Alla stregua del consiglio di amministrazione anche l'organo di vigilanza interno all'impresa bancaria è sostituito da un organo provvisorio, il comitato di sorveglianza, costituito da tre o cinque membri.

Gli organi provvisori hanno il compito di risollevere l'attività bancaria e hanno la possibilità di promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi di gestione che hanno sostituito; l'eventuale revoca di tali commissari può essere disposta solo dall'organo che ha provveduto alla sua nomina, cioè la Banca d' Italia.

In particolari situazioni i commissari possono poi provvedere alla sospensione dei pagamenti delle passività e alla restituzione degli strumenti finanziari della clientela, al fine di tutelare gli interessi dei depositanti.

Tale provvedimento ha un'efficacia limitata nel tempo, può difatti durare al massimo due mesi, durante i quali non possono essere messi atti di esecuzione forzata o atti cautelari nei confronti dei beni della banca o dei suoi strumenti finanziari.

La procedura si può concludere con il ritorno "in bonis" dell'impresa bancaria e la rinomina degli organi ordinari di gestione o viceversa, nel caso in cui tale provvedimento non sia riuscito a risolvere il dissesto bancario questa, si evolve in liquidazione coatta amministrativa, così da

anteporre la tutela del complesso produttivo⁷² e le ragioni dei clienti alle esigenze dei creditori dell'impresa.

4.4. La Liquidazione Coatta Amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa, disciplinata negli articoli 80 e seguenti della legge 385/93 (Testo Unico Bancario), è una procedura concorsuale di natura amministrativa che si apre spesso ancor prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.

Tale procedura presenta caratteristiche peculiari che la rendono più idonea alla tutela degli interessi dei depositanti⁷³.

La liquidazione coatta amministrativa, procedura liquidativa che comporta la revoca dell'autorizzazione bancaria, è disposta dall'autorità di vigilanza in materia, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art 80 (commi 1 e 2) del Testo Unico Bancario, e spesso si apre su proposta dei commissari straordinari in seguito al "fallimento" di procedure alternative, volte principalmente al risanamento aziendale.

L'apertura della procedura comporta la nomina di un Commissario Liquidatore e si attua quando si presentino irregolarità

⁷² Vedi L. Di Brina, *"La cessione dell'azienda bancaria"*, Cacucci editore, 2008.

⁷³ In argomento vedi G. Boccuzzi, *"La crisi dell'impresa bancaria"*, Giuffrè, 1998.

nell'amministrazione, violazioni normative di eccezionale gravità, perdite previste del patrimonio di eccezionale gravità, ed infine insolvenza.

Talvolta tale soluzione può attuarsi anche in seguito alle richieste del management aziendale o in conseguenza della conversione di una procedura liquidativa ordinaria⁷⁴.

Assieme al commissario liquidatore, pubblico ufficiale, si provvede alla nomina di un Comitato di Sorveglianza, che ha la facoltà di promuovere, su autorizzazione della Banca d'Italia, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri di controllo degli organi cessati.

Quest'organo ha il compito di vigilare e può vincolare l'operato del commissario liquidatore su disposizione della Banca d'Italia.

Gli organi della procedura godono di una sorta d'immunità assoluta da ogni azione giudiziale, per cui durante la liquidazione, non può essere perseguita né esercitata alcuna azione verso di loro, se non secondo quanto previsto dall'articolo 87⁷⁵ e seguenti del Testo Unico Bancario.

L'accertamento e la formazione dello stato passivo avvengono nella procedura liquidativa ad opera del commissario liquidatore e ciò non

⁷⁴ L'articolo 80 del Testo Unico Bancario ha poi previsto che non possa più convertirsi una procedura liquidativa in una di liquidazione coatta amministrativa con il solo scopo di rendere più agevole e rapida la procedura.

⁷⁵ L'articolo 87 regola le eventuali opposizioni allo stato passivo presentate al giudice, così come previsto dagli articoli 98 – 99 della legge fallimentare; e prevede che queste siano esercitate dai "soggetti le cui pretese non siano state accolte in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, 8 comma".

prevede, contrariamente a quanto accade nel fallimento, la presentazione di una domanda giudiziale da parte dei creditori dell'azienda.

Il commissario liquidatore può compiere, inoltre, tutti gli adempimenti necessari perché lo stato passivo divenga esecutivo, privando quindi di tali poteri⁷⁶ l'autorità giudiziaria.

Una volta reso esecutivo lo stato passivo il commissario liquidatore è munito di tutti i poteri necessari per realizzare l'attivo, sia quelli di liquidazione atomistica dell'azienda bancaria, che quelli di cessione aggregata della stessa, di cui parleremo più approfonditamente nel capitolo 5.

La procedura di liquidazione coatta amministrativa può concludersi inoltre per riparto totale dell'attivo o mediante concordato di liquidazione.

⁷⁶ Nel fallimento, contrariamente a quanto esposto, le domande di ammissione allo stato passivo sono presentate al giudice che ha il compito di verificare l'ammissione e le eventuali cause di prelazione dei creditori, i che decidano di insediarsi al passivo.

Sezione Seconda

4.5. Liquidazione totale dell'attivo Bancario e concordato di liquidazione

La particolarità della procedura liquidativa⁷⁷ prevede che questa possa concludersi ancor prima dell'esaurimento della fase di accertamento dello stato passivo, come previsto dall'articolo 92, 7 comma.

L'articolo 92⁷⁸ prevede che possano essere espletati gli adempimenti finali, anche se vi siano ricorsi e giudizi pendenti, compreso quello della dichiarazione dello stato d'insolvenza, a patto che siano presentate le opportune garanzie (così come previsto dall'articolo 91, 7 comma) e gli accantonamenti necessari a soddisfare le esigenze dei creditori nel caso in cui risultino vincenti nelle cause giudiziarie, secondo l'articolo 91, 6 comma.

Il commissario liquidatore ha il compito di stilare il piano di riparto finale, indicando la destinazione dell'attivo residuo e delle somme prima accantonate; tale piano dovrà poi essere sottoposto all'approvazione della

⁷⁷ Per maggiori approfondimenti vedi F. Capriglione, *"L'ordinamento finanziario italiano"*, La crisi della Banca e degli intermediari finanziari, Cedam editore.

⁷⁸ L'articolo 92 che disciplina quanto detto è figlio della modifica apportata dal decreto legislativo n. 415 del 1996.

Banca d'Italia, per ottenere l'autorizzazione necessaria per il deposito in cancelleria dell'atto e la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 92 commi 1 e 2.

Eventuali ricorsi,⁷⁹ da parte dei soggetti interessati, dovranno essere proposti entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e potranno riguardare solo le documentazioni finali e non le eventuali ammissioni allo stato passivo, le cui scadenze sono a quel punto concluse.

Il concordato di liquidazione⁸⁰ è invece una modalità di conclusione della procedura liquidativa non molto utilizzata nella pratica.

Il concordato può aversi su proposta del commissario, sentito il parere del comitato di sorveglianza, o su proposta della banca stessa; quest'ultima deve essere però approvata dalla Banca d'Italia, così da garantire gli interessi dei soggetti coinvolti.

La normativa in materia fa rinvio a quanto disposto per la liquidazione coatta amministrativa, regolata dalla legge fallimentare ed è per questo che la riforma della legge fallimentare ha modificato anche la disciplina concernente tale modalità di conclusione della procedura liquidativa.

⁷⁹ Eventualmente la norma prevede che possano essere contestati gli atti compiuti dagli organi della procedura, cioè si possono compiere azioni di responsabilità verso questi, solo però previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

⁸⁰ Sull'argomento vedi F. Capriglione, *"L'ordinamento finanziario italiano"*, La crisi della Banca e degli intermediari finanziari, Cedam editore; *"Appunti sulla liquidazione coatta amministrativa"* G. Boccuzzi forniti durante il corso di Diritto Fallimentare del Professor L. Di Brina; Bertacchini nel *"Manuale di Diritto Fallimentare"* Bertacchini; Sandulli, *"La crisi d'impresa"*, Giappichelli editore, 2009.

Il concordato di liquidazione è disciplinato dall'articolo 214 della legge fallimentare che rinvia a sua volta all'articolo 124 della stessa legge, relativo al concordato fallimentare.⁸¹

La riforma della legge fallimentare ha previsto che, nel concordato di liquidazione si possa avere la soddisfazione parziale dei creditori muniti di privilegio, purché, questa non sia inferiore a quanto avrebbero ottenuto con l'ordinaria procedura liquidativa, con l'ammissione del restante credito tra la massa dei creditori chirografari,⁸² che possono ora essere risarciti in misura inferiore al 40%.

La proposta di pagamento dei chirografari può inoltre prevedere una dilazione di pagamento purché siano presentate le garanzie adeguate, che potranno a loro volta essere prestate dalla banca stessa o da un terzo assunto⁸³.

⁸¹ Il concordato fallimentare è una modalità di conclusione del fallimento. Prima della riforma della legge fallimentare le norme prevedevano la necessaria soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e la soddisfazione in misura non inferiore al 40% del loro credito, per i creditori chirografari. La riforma ha inoltre introdotto l'istituto del *cram down* che prevede la prosecuzione del concordato fallimentare, anche nel caso in cui un creditore vi si opponga, purché si dimostri che questo non poteva essere maggiormente soddisfatto dal ricorso alla procedura liquidativa.

⁸² I creditori chirografari sono quei creditori, non muniti di particolare privilegio e per questo subordinati nel soddisfacimento del loro credito ai creditori privilegiati (coloro che sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca) che a loro volta saranno ripagati solo dopo i creditori in prededuzione o di massa (coloro che vantano un credito connesso alle spese della procedura). Tale scala di soddisfacimento dei creditori è prevista dall'articolo 111 della legge fallimentare. Per maggiori approfondimenti vedi Buonocore, " *Diritto Commerciale*", Giappichelli, 2009; Campobasso " *Diritto Commerciale*", UTET, 2009; Sandulli " *Le crisi d'impresa*", Giappichelli editore, 2009.

⁸³ La disciplina stabilisce che " l'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi"; vedi Battaglia, " *Concordato Bancario di liquidazione*", Cedam, 2005; Desiderio, " *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*", Giuffrè, 1981.

Tale proposta dovrà essere poi depositata in cancelleria del tribunale, assieme al parere degli organi liquidatori; la norma prevede inoltre che ulteriori forme di pubblicità, ai sensi dell'articolo 93, 4 comma del Testo Unico Bancario, debbano essere disposte dall'autorità di vigilanza.

La mancata previsione di ulteriori forme di pubblicità si basa sul concetto per cui, le eventuali opposizioni che i soggetti coinvolti⁸⁴ nel concordato vogliono presentare, sono vincolate al deposito della proposta in cancelleria⁸⁵.

Il compito di autorizzare l'attuazione del concordato è lasciato all'autorità giudiziaria che decide in camera di consiglio, tenendo però conto del parere dell'autorità di vigilanza.

Una volta eseguito il concordato, la società esce dalla procedura liquidativa e sarà quindi convocata l'assemblea per la modifica dell'oggetto sociale; tale impresa difatti non potrà più svolgere l'attività bancaria poiché, con l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, è revocata l'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività bancaria.

⁸⁴ In argomento vedi L. Di Brina, " Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti", in *"La nuova legge bancaria"* a cura di P. Ferro – Luzzi e G. Castaldi, Giuffrè, 1998.

⁸⁵ Una volta avvenuto il deposito della proposta in cancelleria i soggetti coinvolti nel concordato di liquidazione hanno trenta giorni per presentare le loro opposizioni, opportunamente motivate, di fronte al giudice. La Banca d'Italia esprime il proprio parere sulle opposizioni presentate, e di questo deve tenerne conto il giudice.

Nel caso in cui venga a mancare la delibera dell'assemblea, in ragione della modifica dell'oggetto sociale, i commissari provvedono alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Il concordato di liquidazione⁸⁶ presenta una struttura volta al soddisfacimento degli interessi dei depositanti subordinando quelli dei creditori, grazie all'intervento della Banca d'Italia in tutte le fasi del provvedimento, ma nonostante ciò ha un ruolo marginale e difficilmente vi si ricorre sulla pratica.

4.6. La prosecuzione dell'esercizio d'impresa

L'articolo 90, 3 comma del Testo Unico Bancario disciplina l'istituto della continuazione dell'attività d'impresa, già contenuto nella legge del '36⁸⁷.

La norma prevede che i commissari possono, in caso di necessità, e per il miglior realizzo dell'attivo, una volta ricevuta l'autorizzazione dalla Banca d'Italia, continuare l'esercizio d'impresa o solo di determinati rami di questa, rispettando le forme di cautela predisposte dal comitato di sorveglianza.

⁸⁶ In materia vedi L. Desiderio, "Il concordato di liquidazione" in Aa. Vv., "La nuova disciplina dell'impresa bancaria" a cura di Morera e Nuzzo, Giuffrè, 1996; vedi Battaglia "Concordato bancario di liquidazione", in "Enciclopedia della banca e della borsa", C.E.I, Roma – Milano, 1971 ; G. Bavetta, "La liquidazione coatta amministrativa", Giuffrè, 1974; R. Costi, "L'ordinamento bancario", Il Mulino, 2001.

⁸⁷ Articolo 75 della prima legge in materia bancaria.

Tale continuazione d'impresa, secondo quanto disciplinato dalla modifica introdotta con il decreto legge 415/96, prevede che tale continuazione sia disposta entro tre giorni dall'insediamento degli organi liquidatori, così da evitare gli effetti correlati ad un interruzione momentanea dell'attività d'impresa.

I presupposti della continuazione dell'attività d'impresa⁸⁸ sono rappresentati dalla sussistenza di situazioni di necessità e dalla volontà di non disperdere i valori dell'azienda che sono genericamente indicati con il termine "avviamento".

Tale prosecuzione d'attività d'impresa⁸⁹ ha un carattere meramente eventuale poiché, in conseguenza di ciò, si generano passività che, in accordo con quanto previsto dalla legge fallimentare, saranno pagate in precedenza, arrecando ulteriore pregiudizio ai creditori preesistenti; è per questo che tale istituto necessita per la sua attuazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Tale vincolo⁹⁰, assieme alle cautele poste dal comitato di sorveglianza, è limitativo per il commissario, non solo nella fase di gestione dell'azienda, ma ancor prima cioè in sede di valutazione dell'esistenza dei presupposti

⁸⁸ In argomento vedi G. Boccuzzi, *"La crisi dell'impresa bancaria"*, Giuffrè editore, 1998; L. Di Brina, *"La cessione dell'azienda bancaria"*, Cacucci editore, 2008.

⁸⁹ Per maggiori dettagli vedi F. Capriglione, *"L'ordinamento finanziario italiano"*, Cedam, 2005.

⁹⁰ Per maggior informazioni vedi G. Fauceglia, *"L'esercizio provvisorio nella liquidazione coatta amministrativa delle banche"*, Panzani editore, 1996; R. Costi, *"L'ordinamento bancario"*, Il mulino, 1994.

per disporre tale continuazione, che equivalgono così ad un parere vincolante sull'iniziativa.

4.7. Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa a confronto

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa sono due procedure concorsuali, che apparentemente sembrano legate l'una all'altra, ma in realtà presentano molte differenze⁹¹.

Entrambe le due procedure sono regolate dalla legge fallimentare, che come sappiamo, ha subito una forte innovazione con i decreti legge 5 del 2006 e 5 del 2008⁹², che hanno però modificato principalmente la disciplina contenuta nella prima parte della legge fallimentare, quella relativa al fallimento.

⁹¹In accordo con quanto previsto dall'articolo 1 della legge fallimentare, possono essere assoggettate a fallimento tutte le imprese commerciali che non abbiano dimensioni tali da far prevalere i costi della procedura sull'attivo realizzabile; viceversa saranno soggette a liquidazione coatta amministrativa quelle imprese di carattere "speciale" che intrattengono cioè la maggior parte dei loro rapporti con il pubblico. Con la nozione di "pubblico" si fa qui riferimento a quanto definito nel capitolo uno della presente trattazione; s'intende quindi "un numero considerevole di persone non legate da particolari interessi". Per maggiori approfondimenti vedi F. Capriglione, "L'ordinamento finanziario italiano", L'attività bancaria, finanziaria, d'investimento, Cedam editore, 2005.

⁹² Molto utile è il confronto tra i tre testi normativi di un medesimo articolo, quello risalente alla prima formulazione del 1942 (regio decreto 267), quello dopo la modifica apportata nel 2006 e infine quello ancor oggi in vigore, figlio della riforma del 2008. Vedi il sito internet: www.ilcaso.it

La legge fallimentare disciplina l'unica procedura fallimentare mentre questo stesso complesso di norme detta solo i caratteri fondamentali della procedura liquidativa, che cambia a seconda della tipologia di impresa che vi viene assoggettata.

In ambito bancario, la procedura liquidativa è quindi regolata prevalentemente dagli articoli 80 e seguenti del Testo Unico Bancario; tuttavia talvolta si fa riferimento alla legge fallimentare, come accade nella definizione dello stato d'insolvenza⁹³.

La dottrina ha ritenuto, che la nozione d'insolvenza regolata dall'articolo 5 della legge fallimentare in ambito bancario porti a una diversa (rispetto a quella ordinaria) interpretazione della norma in questione.

Lo stato d'insolvenza di una banca difficilmente si manifesta attraverso inadempimenti, sia perché la banca ha la possibilità di ritardare tale momento acquisendo nuova raccolta o rifinanziandosi sul mercato, sia perché la finalità istituzionale della liquidazione è di evitare fenomeni di panico tra i depositanti, che possano propagarsi all'intero sistema.

Nel complesso dei rapporti dell'impresa bancaria, con i creditori interagisce un terzo soggetto esterno, l'Autorità di Vigilanza, avente specifici poteri di accertamento, che in deroga a quanto contenuto nell'articolo 82 del Testo Unico Bancario, può vincolare la dichiarazione dello stato d'insolvenza.

⁹³ Per maggiori informazioni vedi la nota numero 63 del presente scritto.

L'Autorità di Vigilanza è, infatti, l'unica in grado di conoscere, sulla base di appositi indicatori tecnici attraverso i controlli cartolari periodici o gli accertamenti ispettivi, l'eventuale stato di crisi dell'impresa, potendo il management di quest'ultima ricorrere a strumenti che ritardino o occultino lo stato di dissesto.

L'autorità di vigilanza, dotata di professionalità specifiche, promuove l'avvio e dirige la procedura liquidativa, permettendo a quest'ultima di concludersi in tempi notevolmente più brevi rispetto al fallimento.

La riforma della legge fallimentare⁹⁴, innovando profondamente la procedura fallimentare, ha tuttavia avvicinato le due procedure prevedendo all' articolo 104 ter, 1 comma "la possibilità per il curatore di una cessione unitaria d'azienda, di singoli rami d'azienda, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco"⁹⁵ " specificando però che ciò "non deve arrecare pregiudizio ai creditori"⁹⁶.

Un ulteriore punto di contatto tra le due procedure ruota attorno al concetto di "*danno grave*" contenuto all'interno dell'articolo 104, 1 comma, che nasce in conseguenza dell'interruzione dell'attività d'impresa.

⁹⁴ Sull'argomento vedi M. Sandulli "*La crisi d'impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali*", Giappichelli, 2009.

⁹⁵ Quanto contenuto nell'articolo 104 ter 1 comma lettera d della legge fallimentare è riconducibile all'articolo 58, 1 comma del Testo Unico Bancario di cui parleremo nel quinto capitolo. Per maggior approfondimenti vedi L. Di Brina "*La cessione dell'azienda bancaria*", Cacucci editore.

⁹⁶ Citazione tratta dall'articolo 104, 1 comma della legge fallimentare.

La problematica che scaturisce è quindi, relativa alla definizione del soggetto, cui l'interruzione dell'attività d'impresa arreca "*danno grave*"; partendo dal presupposto che questi non possano essere i creditori, l'eventuale pregiudizio dei quali costituisce un vincolo a tale procedura.

Alla luce di quanto esposto, la giurisprudenza ha rilevato uno stretto legame tra la normativa fallimentare e quella bancaria, potendo interpretare "*il danno grave*"⁹⁷ come il danno arrecato ai depositanti di una banca nel caso in cui questa sia estromessa dal mercato, senza la conservazione della sua attività.

Vedremo meglio, nei prossimi paragrafi, che finalità prima della liquidazione coatta amministrativa è quella di preservare gli interessi dei soggetti con cui la banca intrattiene rapporti.

⁹⁷ Per maggior informazioni vedi "*Appunti*" del Professor L. Di Brina, forniti durante il corso di Diritto Fallimentare.

CAPITOLO QUINTO

PROCESSI DI RIALLOCAZIONE AZIENDALE E TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI

Sezione prima

5.1. Cessione in blocco d'azienda bancaria e la gestione della crisi

L'articolo 90, 2 comma del Testo Unico Bancario regola l'istituto della cessione in blocco dell'azienda bancaria⁹⁸, modalità di liquidazione che ha assunto un rilievo centrale tra gli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per contenere gli effetti traumatici dei dissesti bancarie.

Il ricorso a tale modalità è riscontrabile sin dalla previgente legge bancaria (legge bancaria del '36), ma l'emanazione del Testo Unico Bancario ha permesso di superare i notevoli dubbi posti da una disciplina assai disarticolata, soprattutto dal punto di vista terminologico.

⁹⁸ Vedi Fortunato, " *Commento all'articolo 90*", 17 maggio 2009; R. Cercone, " *La liquidazione dell'attivo*", Zanichelli, 1996; V. Tusini Cottafavi, " *La cessione delle attività e passività*", Zanichelli, 1996.

L'operazione di cessione in blocco dell'azienda bancaria è deliberata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentito il parere vincolante del comitato di sorveglianza.

In accordo con quanto previsto dall'articolo 90 del Testo Unico Bancario, tale cessione può aver luogo in qualsiasi stadio della procedura, dunque anche prima della formazione dello stato passivo⁹⁹, il cessionario sarà tenuto però a rispondere solo delle passività risultanti dallo stato passivo.

Innanzitutto è essenziale definire l'oggetto della cessione, distinguendo tra cessioni parziali e integrali e tra cessioni di sole poste attive o sia attive che passive.

Le cessioni miste, in cui sono cedute sia le attività che le passività, talvolta danno luogo a reciproci rapporti di debito - credito che possono non compensarsi totalmente, risultando così un maggior valore delle attività cedute rispetto alle passività accollate o, viceversa, un'eccedenza delle passività sulle attività.

Quando le passività superano le attività il cessionario non si surroga per il credito da sbilancio di cessione, né tale credito sarà incluso nello stato passivo in quanto, il corrispondente debito sarà soddisfatto in prededuzione come debitore di massa poiché contratto nel corso della procedura liquidatoria.

⁹⁹ Volendo tornare a un confronto tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa, nonostante le due procedure si siano "avvicinate" con la riforma della legge fallimentare, non è concesso al curatore fallimentare di attivare alcuna procedura liquidativa prima che sia divenuto esecutivo lo stato passivo, così ad non ledere gli interessi dei creditori.

Talvolta tale sbilancio¹⁰⁰ di cessione può essere coperto dall'intervento dei sistemi di garanzia, che non modifichi però il rapporto liquidazione - cessionario, in quanto tali sistemi di garanzia saranno rimborsati nel caso in cui il cessionario ottenga la liquidazione del suo debito.

Spostandosi dall'analisi sul piano normativo a quello economico si rilevano tutta una serie di conseguenze in ragione della cessione di attività e passività.

I motivi che spingono gli organi liquidatori ad adottare il provvedimento di cessione di attività e passività sono legati alla volontà di evitare effetti moratori e la chiusura di sportelli, dissociando così le sorti della società, destinata ad estinguersi, da quelle dell'azienda.

L'azienda bancaria, una volta acquisita, potrà quindi continuare la propria attività in quanto l'impresa cessionaria sarà dotata di adeguate capacità tecniche, organizzative e professionali, che permettano quindi di non arrecare ulteriori danni ai depositanti.

Un ulteriore vantaggio connesso alla cessione dell'azienda bancaria in blocco è insito nella procedura stessa che semplifica lo svolgimento della liquidazione, riducendone così durata e oneri.

Il contratto di cessione viene stipulato di solito immediatamente dopo la presa in consegna dell'azienda da parte del cessionario.

¹⁰⁰ Vedi E. Galanti, "La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza", Cedam, 1997.

La consegna dell'azienda in liquidazione avviene tenendo in considerazione la situazione contabile provvisoria, poiché tale traslazione repentina permette alla cessionaria di subentrare senza interruzioni di continuità nei rapporti con i clienti della banca, garantendo la piena operatività presso gli sportelli.

Il prezzo della cessione viene determinato solo successivamente alla consegna, sulla base di valutazioni analitiche delle poste cedute che saranno svolte entro un tempo prestabilito dalle parti.

Il prezzo sarà quindi determinato, sulla base delle valutazioni effettuate dalle parti, come saldo positivo o negativo dalla differenza tra le attività e le passività dell'azienda ceduta.

Al momento della cessione assieme alle poste attive viene considerato l'avviamento insito nell'impresa bancaria, e nel caso in cui questi non siano sufficienti a coprire le passività dell'impresa, tale differenza viene "coperta"¹⁰¹ dai sistemi di garanzia, per cercare di non ledere la "*par condicio creditorum*".¹⁰²

¹⁰¹ In accordo con quanto detto da L. Desiderio nel suo scritto "*La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*", Cedam, 1981, si prevede che i sistemi di garanzia coprendo l'eventuale saldo negativo rilevato dalle valutazioni delle parti permettano all'azienda cessionaria di non insediarsi al passivo come creditore di massa, evitando di ledere ulteriormente gli interessi dei depositanti.

¹⁰² "Par condicio creditorum": prevede un ugual trattamento tra i creditori nell'ambito delle procedure concorsuali; in realtà in accordo con quanto previsto dall'articolo 111 della legge fallimentare è previsto che siano soddisfatti in ugual misura i creditori appartenenti alle medesime "classi". Nella procedura liquidativa saranno quindi soddisfatti in prima istanza i creditori preeducibili, che vantano cioè in credito strettamente connesso alla procedura liquidativa, successivamente i creditori muniti di speciale privilegio ed infine i cosiddetti creditori chirografari, sprovvisti cioè di alcun privilegio.

In genere le trattative tra la banca in liquidazione e quella cessionaria sono regolate dalle istruzioni della Banca d'Italia, che partecipa alla negoziazione così da tutelare maggiormente l'interesse pubblico.

Nell'ambito della cessione d'azienda assume poi ruolo fondamentale la determinazione del cessionario, la cui scelta sarà basata in riferimento alla specificità dei cespiti oggetto di cessione.

Nel caso in cui, finalità prima della cessione dell'azienda sia quella della prosecuzione dell'attività creditizia, il cessionario deve essere quindi necessariamente un soggetto abilitato a svolgere quell'attività.

Per comprendere al meglio la cessione dell'azienda è necessario analizzare l'articolo 90 del Testo Unico Bancario, cui si è fatto precedentemente riferimento.

La norma in questione prevede la distinzione di due fasi differenti, una di tipo amministrativo, operata su richiesta dei commissari liquidatori, con parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, e l'altra di tipo privatistico, costituita dalla cessione¹⁰³.

L'indicazione secondo cui l'autorizzazione della Banca d'Italia costituisce un presupposto del contratto di cessione, che continua a mantenere però

¹⁰³ Alcune sentenze della *Cassazione* risalenti alla 3 sezione del luglio 1993 pubblicate nel sito internet *Il Foro e sulla Repubblica* prendono in considerazione tale distinzione nelle due fasi.

la sua natura privatistica, rappresenta una peculiarità della liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito.

La mancanza di tale autorizzazione da parte della Banca d'Italia o l'elusione delle istruzioni formulate dall'autorità di vigilanza può dar luogo a vizi dell'atto, e in accordo con quanto stabilito all'articolo 84, 3 comma del Testo Unico Bancario, ciò può portare ad azioni di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore¹⁰⁴.

Tale autorizzazione infine dovrà essere specifica, con riferimento al soggetto individuato quale cessionario ed agli elementi essenziali del negozio traslativo.

5.2. Articolo 58 del Testo Unico Bancario

Nell'analisi della procedura liquidativa dell'azienda bancaria in crisi gioca un ruolo fondamentale l'esame dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, che regola la cessione d'azienda, cui spesso ci si ricollega per la regolamentazione di tale fattispecie in situazioni di dissesto¹⁰⁵.

Innanzitutto occorre infatti, dopo aver indicato quali siano i soggetti suscettibili di cessione, determinare quali siano i possibili cessionari; dalla lettura del primo comma si rilevano alcune problematiche legate alle

¹⁰⁴ Per maggiori informazioni vedi V. G. Fauceglia, "La cessione di attività e passività", UTET, 2009.

¹⁰⁵ In merito vedi G. E. Colombo "Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie", UTET, 2008.

cessioni di tali aziende creditizie ad operatori extranazionali, sebbene di origine comunitaria.

Un'analisi letterale del primo comma porta ad assumere che la banca destinataria di tale cessione possa essere solo quella sottoposta alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia e quindi, in accordo con quanto previsto dal principio dell' home country control, contenuto nella seconda direttiva CEE in materia bancaria, verrebbero escluse dall'ambito di applicabilità di tale norma le banche comunitarie.

La dottrina ha ritenuto però, che tale norma debba essere interpretata¹⁰⁶ in una duplice "veste" in quanto si ritiene che questa sia applicabile a tutti i soggetti bancari operanti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia comunitaria che non.

Le istruzioni emanate dall' Autorità di vigilanza prevedono che sia preclusa la cessione di un'azienda "avviata", che raccoglie risparmio presso il pubblico ed eroga credito,¹⁰⁷ ad un soggetto che non sia già al momento della cessione munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Qualora la cessione superi la soglia di rilevanza fissata dalla Banca d'Italia, sia cioè superiore del 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria, è necessario che questa operazione sia autorizzata

¹⁰⁶ La giurisprudenza ha poi disposto che tale interpretazione non deroghi per nulla al principio dell'home country control, sulla base del fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, a cui qui si fa riferimento, abbiano natura di fonti sublegislative di regolamentazione con un fine diverso da quello di vigilanza.

¹⁰⁷ Ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico Bancario, si definisce che "erogazione del credito e raccolta di risparmio presso il pubblico costituiscono l'attività bancaria"

dall'autorità di vigilanza; nel caso in cui quest'ultima venisse a mancare l'atto non è nullo ma non ha effetto nei confronti dei soggetti terzi.

Un altro requisito essenziale è contenuto nel secondo comma del medesimo articolo, in cui si fa riferimento alla necessaria pubblicizzazione dell'operazione.

In seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 37 del 2004, l'articolo 58, 2 comma prevede che "la Banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione", non più solo nella Gazzetta Ufficiale, ma anche nel registro delle imprese.

L'iscrizione nel registro delle imprese dovrà, inoltre, contenere indicazioni dettagliate, così da garantirne un'adeguata informazione al pubblico interessato.

Tornando all'analisi del primo comma, si prevede che la cessione possa interessare anche solo rami d'azienda o "beni e rapporti giuridici individuabili in blocco".

Nel contesto dell'atto molteplici possono essere le situazioni giuridiche considerate, a loro volta raggruppabili secondo criteri scelti arbitrariamente dalle parti, purché questi non contrastino le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

La modifica attuata con il recepimento del decreto legislativo del 4 agosto 1999 numero 342, ha permesso di considerare con l'accezione

cessione di beni e rapporti giuridici in blocco anche elementi che per loro natura sono inadatti a rappresentare un complesso produttivo unitario¹⁰⁸.

La finalità di tale modifica si riconduce quindi, alla necessità di attuare cessioni efficienti e più rapide rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Negli ultimi anni, pochi sono stati tuttavia i casi di cessioni di beni e rapporti giuridici in blocco, difatti si preferisce ricorrere alla cessione d'azienda bancaria, soprattutto in situazioni di crisi, così da non ledere gli interessi coinvolti.

5.3. La cessione parziale d'azienda e dei contratti bancari

L'articolo 90, 2 comma del Testo Unico Bancario fa espresso riferimento alle cessioni di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco,¹⁰⁹ ponendo l'accento sugli elementi funzionali di aggregazione dei beni oggetto di cessione.

Nella prassi si ricorre raramente alla cessione parziale o alla cessione di rami d'azienda poiché, nel caso in cui tale cessione abbia ad oggetto sia

¹⁰⁸ Vedi R. Cercone, " *Cessione di rapporti giuridici a banche* ", Cedam, 1999.

¹⁰⁹ La medesima espressione la troviamo nell'articolo 58, 1 comma, del Testo Unico Bancario.

attività che passività dell'impresa, ciò può arrecare danno alla "*par condicio creditorum*".

In tali circostanze sarà compito dell'autorità di vigilanza determinare se tale sbilancio di cessione può dar vita ad un credito di massa, suscettibile di pagamento in prededuzione.

Un'ipotesi di cessione parziale che non pone rischi di alterazione della "*par condicio creditorum*" si riferisce al ramo dell'intermediazione mobiliare in accordo con il principio di "separazione" del patrimonio di pertinenza esclusiva dei clienti e quello della banca, sul quale insiste solo il concorso dei creditori sociali.

Quando si parla di cessione parziale di attività e passività, quest'ultime dovranno essere, contrariamente da quanto previsto dalla disciplina civilistica,¹¹⁰ tutte quelle rilevabili dai libri contabili e non solo quelle che poi saranno ammesse allo stato passivo, in quanto tale cessione, così come quella d'azienda, può essere disposta ancor prima che si abbia la definizione dello stato passivo dell'azienda bancaria posta in liquidazione.

Nell'ambito della cessione parziale dell'impresa bancaria assume rilievo il collegamento con le risultanze dello stato passivo ai soli fini della determinazione del "quantum" oggetto di cessione, così da limitare l'ampliamento ad altre passività non previste dalle parti.

¹¹⁰ In accordo con quanto contenuto nell'articolo 2560, 2 comma del Codice Civile. Nella disciplina bancaria, saranno quindi considerate passività anche quelle che, se pur iscritte nei libri contabili, non saranno ammesse allo stato passivo.

Tuttavia tale riferimento allo stato passivo non costituisce un limite all'autonomia negoziale delle parti che possono prevedere anche la cessione di rapporti ancora in contenzioso¹¹¹.

La possibilità di frazionamento della cessione delle attività e delle passività, inerenti all'azienda bancaria, offre ai commissari la possibilità di dismettere l'impresa in modo più proficuo, ma allo stesso tempo determina una sostanziale disparità di trattamento a favore dei creditori ceduti che, così facendo, sarebbero soddisfatti per intero senza dover quindi sottostare alle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole concorsuali.

L'alienazione delle passività, essendo però contenuta nell'articolo 90 del T.U.B., sembra prevedere tale disparità di trattamento, con l'obiettivo di subordinare la soddisfazione dei creditori concorrenti all'interesse del sistema, legato alla possibilità di continuazione dell'esercizio d'impresa.

In questo caso quindi, la lesione della par condicio, pur oggettivamente sussistente, non preclude l'attuazione dell'operazione, che trova giustificazione nella conservazione dei suoi aggregati.

Non si deve dimenticare però, che esistono situazioni debitorie, se pur marginali, che necessitano di un trattamento differenziato rispetto agli altri debiti, in mancanza del quale, non verrebbe legittimamente concessa

¹¹¹ Si fa qui riferimento all'articolo 92, 9 comma del Testo Unico Bancario; qui si deve intendere riferita non solo a giudizi attivi ma anche a giudizi passivi per la liquidazione.

l'autorizzazione della Banca d'Italia a tale atto, che risulterebbe impugnabile nei modi previsti dalla disciplina amministrativa.

L'articolo 90 del Testo Unico Bancario non fa alcun riferimento alla cessione dei contratti inerenti all'azienda bancaria, per cui è necessario far riferimento all'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

In base a quanto si desume dal presente articolo, si ritiene che i contratti continuino senza soluzione di continuità a produrre i loro effetti per il mancato scioglimento, e pare che il cessionario ne acquisisca la titolarità, indipendentemente dal consenso dei contraenti ceduti.

Il diritto di recesso previsto dall'articolo 58 e che sembra qui venire a mancare, rappresenta un problema principalmente dal punto di vista dottrinale,¹¹² in quanto si sono avuti pochi episodi di cessione dei contratti in ambito di liquidazione coatta amministrativa.

5.4. La crisi bancaria e la riduzione del personale

Negli ultimi anni, con la nascita della crisi finanziaria che ha investito il sistema mondiale, i legislatori hanno rivolto la loro attenzione

¹¹² Per maggiori informazioni vedi G. Boccuzzi " *La crisi dell'impresa bancaria* ", Giuffrè editore, 1998; L. Di Brina " *La cessione dell'azienda bancaria* ", Cacucci editore, 2008.

maggiormente alla preservazione dell'attività d'impresa, piuttosto che al mantenimento dei livelli occupazionali.

Tutto ciò è legato al crescente impatto dei costi operativi sui conti economici aziendali, che rende sempre più difficile mantenere i livelli occupazionali¹¹³ in situazioni di cessione d'azienda.

La disciplina dei trasferimenti d'azienda, nell'ambito delle procedure concorsuali, è contenuta nell'articolo 47 della legge 29 del dicembre del 1990¹¹⁴ che ha dato attuazione alla direttiva CEE del 14 febbraio 1977 numero 187¹¹⁵.

¹¹³ Il gruppo bancario statunitense Citigroup ha annunciato nel novembre 2008, di voler contrarre i costi dell'azienda in misura del 20% nel 2009, per un totale di 50-52 miliardi di dollari all'anno. Tale riduzione dei costi sarà possibile grazie alla contrazione dei livelli occupazionali con una riduzione di 53mila posti di lavoro in tutto il mondo. Non sarà però l'unica a scegliere tale opzione, la seguiranno JpMorgan, Glodman Sachs, Hsbc e altre; Sole 24 Ore del 17 novembre 2008.

¹¹⁴ **Legge 29-12-1990, n. 428, Art. 47 - (Trasferimento d'azienda)**

1. Quando s'intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

L'informazione deve riguardare:

- a) la data o la data proposta del trasferimento;
- b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione s'intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'articolo 47 introduce una procedura obbligatoria di consultazione sindacale da parte dell'alienante all'acquirente in ordine al trasferimento di aziende con più di quindici dipendenti.

Tale procedura prevede l'obbligo di comunicazione per iscritto da parte del cedente e del cessionario almeno 25 giorni prima del trasferimento d'azienda ai rappresentanti sindacali, indicando quali siano le motivazioni del trasferimento e le conseguenze, economiche, giuridiche e sociali per i lavoratori e l'avvio di un esame congiunto teso al raggiungimento di un accordo, anche se parziale, del rapporto di lavoro con la cessionaria.

Il mancato raggiungimento entro dieci giorni di un accordo pone fine alle contrattazioni.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

¹¹⁵ Tale direttiva CEE prevede "il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o di parti di stabilimenti".

L'accordo può inoltre includere che parte del personale rimanga alle dipendenze del soggetto cedente; è però previsto che tale personale, che non passa alle dipendenze dell'acquirente, ha diritto di precedenza nelle assunzioni che questo effettui entro un anno dalla data del trasferimento¹¹⁶.

La ratio di tale norma è quella di favorire la commerciabilità dell'azienda in crisi, attraverso il sacrificio delle garanzie offerte ai lavoratori dall'articolo 2112¹¹⁷ del Codice Civile, al fine di preservare in tutto o in parte i livelli occupazionali e l'integrità del complesso aziendale.

¹¹⁶ Tale periodo di tempo può essere ulteriormente prorogato così da tutelare i lavoratori, in base a quanto stabilito negli accordi che cedente e cessionario intrattengono con i sindacati dei lavoratori. Per maggiori chiarimenti vedi G. Villani, *"Il trasferimento dell'azienda nell'impresa in crisi e nelle procedure di un concorso"*, Cedam 1999.

¹¹⁷ Art. 2112 - **Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda**

[1] In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

[2] Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

[3] Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

[4] Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

[5] Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

[6] Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Un aspetto critico legato a tale problematica è quello relativo alla scelta del personale da licenziare in quanto la legge non individua criteri di scelta da seguire, ma stabilisce il principio secondo cui, tale messa in mobilità, deriva dal concorso tra le condizioni soggettive dei lavoratori e le condizioni oggettive dell'impresa.

Un altro testo normativo di riferimento in materia è l'articolo 4 della legge 223/91¹¹⁸.

¹¹⁸ **Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilità.** 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (6).

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la

Al quarto comma del suddetto articolo si prevede che le misure di licenziamento siano disposte nei confronti di operai e impiegati e quadri, tra cui quindi si prevede inclusa anche la categoria dei funzionari; viene a mancare però qualsiasi riferimento alla categoria dirigenziale, per la quale la legge prevede la possibilità di licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo.

Nelle crisi bancarie per favorire il trasferimento del complesso aziendale non sempre sono rispettate le procedure previste dal presente articolo e dall'articolo 47 della legge 428/90; infatti se fosse necessario effettuare la comunicazione preventiva, la liquidazione coatta amministrativa dovrebbe svolgersi secondo gli ordinari canoni, provocando l'interruzione dell'attività d'impresa e la chiusura di sportelli.

Sebbene quest'ultima procedura arrecasse minor danno ai lavoratori, ciò comporterebbe conseguenze dannose per i soggetti che intrattengono rapporti con la banca in crisi.

realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di

La soluzione per cui si propende, attribuendo un valore preminente alla finalità della tutela del risparmio sancita all'articolo 47¹¹⁹ della Costituzione rispetto agli interessi particolari dei lavoratori, è dunque quella che ritiene che in ambito bancario non sia applicabile, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo di comunicazione preventiva prevista in linea generale dalla legge 428/90.

Il decreto legge del 9 settembre del 1997 ha poi escluso l'applicazione della comunicazione preventiva di cui al suddetto articolo stabilendo che tali obblighi informativi debbano essere assolti entro i sessanta giorni dalla cessione d'impresa.

Il ricorso a procedure collettive di licenziamento, a causa dell'elevata incidenza del costo del personale rispetto al margine di intermediazione, provoca seri problemi in ambito bancario legati all'assenza di ammortizzatori sociali, presenti invece in altri settori.

In passato i sindacati avevano proposto l'estensione della Cassa Integrazione Guadagni e dell'indennità di mobilità ai lavoratori delle banche, ma tali ipotesi non sono state poi concretizzate a causa del peso ingente che avrebbero avuto sulle finanze pubbliche.

Si è deciso dunque, di ricorrere ad un protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 giugno 1997 tra le organizzazioni sindacali e le banche, che ha portato

¹¹⁹ L'articolo 47 della Costituzione al primo comma prevede che: *La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.*

alla costituzione di un fondo nazionale, in accordo con l'articolo 2 comma 28 della legge 662/96,¹²⁰ che sia in grado di finanziare i lavoratori interessati da processi di mobilità e che possa concorrere al finanziamento di percorsi di riqualificazione professionale, provveda all'erogazione di assegni straordinari, anche ricorrendo a finanziamenti nazionali e comunitari.

Talvolta però si ricorre a tale fondo ingiustamente, anche in situazioni non di crisi, con l'unico scopo di recuperare assetti più efficienti.

Le soluzioni così individuate dalle parti sociali e dal disegno normativo rappresentano quindi un approccio globale, nel tentativo di sanare i fattori di debolezza che caratterizzano il settore bancario.

¹²⁰ **Articolo 2 comma 28:** In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
- b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
- c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
- d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
- e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
- f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

Bibliografia

AA. VV., *Crisi d'impresa, Procedure concorsuali e ruolo delle banche*, Banca d'Italia, marzo 1997;

Alpa – F. Capriglione, *Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, Cedam, 1998;

Bavetta G., *La liquidazione coatta amministrativa*, Giuffrè, 1974;

Bavetta G., *La crisi del gruppo bancario*, Giuffrè, 1997;

Boccuzzi G., *La crisi d'impresa bancaria*, Giuffrè, 1998;

Bonelli G., *Del fallimento*, in *Commentario al Codice di Commercio*, Dottor Francesco Ballardini, Hoepli, 1923;

Buonocore V., *Manuale di Diritto Commerciale*, Giappichelli, 2009;

Campobasso G. F., *Manuale di Diritto Commerciale*, UTET, 2009;

Capriglione F. - Mezzocapo V., *Codice commentato della banca*, Giuffrè, 1990;

Capriglione F., *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam 1994;

Capriglione F., *Crisi a confronto (1929 – 2009), Il caso italiano*, Cedam, 2009;

Capriglione F., *Il recepimento della seconda direttiva CEE*, Cacucci, 1993;

Capriglione F., *L'ordinamento finanziario italiano*, Cedam 2005;

Capriglione F., *La disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari*, Cedam, 1997;

- Cercone R.**, *La liquidazione dell'attivo*, Giuffrè, 1996;
- Clemente C.**, *Tipologie e livelli di controlli*, in *Modelli organizzativi e di controllo nel sistema bancario*, a cura di A. De Maio e C. Patalano, Edibank, 1995;
- Colombo G. E.**, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, UTET, 2008;
- Costi R.**, *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, 2007;
- D'Angelo F.**, *I sindaci delle società bancarie nel quadro dei controlli interni*, Giuffrè, 2000;
- De Sensi V.**, *Il concetto d'insolvenza*, Ceradi (Centro di Ricerca per il Diritto d'Impresa), Università LUISS Guido Carli;
- De Troia M. P.**, *Autorizzazione all'esercizio di attività bancaria: i requisiti di onorabilità, qualità degli azionisti, sana e prudente gestione*, Nota alla sentenza del Tar del Lazio del 9 marzo 1995, n. 407;
- De Troia M. P.**, *L'accesso all'esercizio dell'attività*, in *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, a cura di Galanti E., Cedam, 2008;
- Desario V.**, *Obiettivi e strumenti della vigilanza sui gruppi creditizi*, relazione tenuta al convegno n. 409, del 18 – 19 aprile 1993;
- Desiderio L.**, *Un'occasione di riflessione sul pubblico e sul privato nel credito: le crisi bancarie*, pubblicato nella rivista *Diritto d'impresa*, 1991, n. 439.
- Desiderio L.**, *Il concordato di liquidazione*, Giuffrè, 1996;
- Desiderio L.**, *La liquidazione coatta delle aziende di credito*, Giuffrè, 1981;
- Desiderio L.**, *Nozioni sull'attività bancaria*, Giuffrè, 2005;

Di Brina L., *Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti*, Cacucci, 2008;

Di Brina L., *La cessione d'impresa*, Cacucci, 2008;

Di Maio M. – Patalano C., *Modelli organizzativi e di controllo nel sistema bancario*, Edibank, 1995;

Fauceglia G., *I requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle banche di credito cooperativo*, Consiglio Nazionale del notariato, Roma, 25 febbraio 2005, Studio 5617;

Fazio A., *Considerazioni finali per il 1993*, 1994;

Fazio A., *Considerazioni finali per il 2003*, 2004;

Fazio A., *La tutela dei depositi bancari*, 1985;

Ferrara G., *Il fallimento*, Zanichelli, 1995;

Ferri R., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, 2001;

Ferro – Luzzi P. e Castaldi G., *La nuova legge bancaria*, Giuffrè, 1998;

Forestieri G., *Le banche e il risanamento delle imprese in crisi*, Egea , 1995;

Fortunato S., *Commento all'articolo 90*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, 1994;

Guatri L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Giuffrè, 1986;

Lombardi R. - Pironi M., *Commento sub Articolo 26 in Commentario al testo unico delle leggi in materia Bancaria*, a cura di Capriglione F., Cedam, 2001;

Merusi F., *La tutela dei depositanti dalla riserva obbligatoria al Fondo interbancario di garanzia*, MPS, 1986;

Molle G., *La banca nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, 1987;

Monti E., *Finanza aziendale*, Hoepli, 2009;

Monti E., *Manuale di Finanza per l'impresa*, Isedi, 2009;

Morera U. e Nuzzo A., *La nuova disciplina dell'impresa bancaria*, Giuffrè, 1996;

Nastasi V., *Crisi bancarie e tutela dei depositanti*, Il Mulino, 1988;

Nigro A., *Crisi e risanamento delle imprese, il modello dell'amministrazione straordinaria delle banche*, Giuffrè, 1985;

Onado M., *I nodi al pettine*, Laterza, 2009;

Onado M., *La banca come impresa*, Il Mulino, 1997;

Padoa – Schioppa T., *Intervento alla IX Conferenza Internazionale delle autorità di vigilanza*, Banca d'Italia, luglio, 1996;

Pellegrini M., *Disciplina delle crisi bancarie e stabilità del settore*, in *Mondo bancario*, 1991;

Pellegrini M., *Le controversie in materia bancaria*, Cedam , 2007;

Pellegrini M., *Commento agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo. n.385/93*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, 1994;

Pellegrini M., *Autorizzazione all'attività bancaria e apertura di sportelli*, in *Mondo bancario*, 1993;

Pellegrini M., *Commento agli artt. 25, 26, 27 d.lgs. n.385/93*, in AA.VV., *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari*, Cedam, 2000;

Pellegrini M., *Commento a “La direttiva comunitaria in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. Introduzione al titolo IV”*, in AA.VV., *Diritto bancario comunitario*, a cura di Alpa e Capriglione, Utet, 2002;

Penati A., *Le favole dei governi*, articolo tratto da *La Repubblica*, 24 gennaio 2009;

Restuccia G., *La prevenzione della crisi bancaria nell’ordinamento italiano e comunitario*, *Diritto delle imprese in crisi*, Loffredo, 1996;

Revell J., *Rischio e solvibilità delle banche*, Il Mulino, 1978;

Ruggeri C. M., *La disciplina delle crisi delle imprese del gruppo bancario e creditizio*, Cedam, 1995;

Ruozzi R., *Le crisi bancarie*, Egea, 1995;

Sandulli M., *La crisi d’impresa*, Giappichelli, 2009;

Santorsola G., *Il controllo nella moderna struttura di una banca*, *Dirigenza bancaria* n. 105-106.

Satta S., *Diritto fallimentare*, Cedam, 1996;

Scalfi G., *La liquidazione coatta amministrativa alla luce della costituzione*, UTET 1965;

Sciarelli S., *La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento delle piccole e medie imprese*, Cedam, 1995;

Sella M., *Banche, imprese e tutela del risparmio*, *Bancaria* (2), 2004,

Tedeschi C., *Manuale di Diritto Fallimentare*, Cedam, 2001;

Terranova G., *Lo stato d'insolvenza*, in *Le procedure concorsuali, Il fallimento*, nel *Trattato diretto dai Professori Ragusa - Maggiore e Costa*, Einaudi, 1997;

Tusini - Cottafavi V., *La cessione delle attività e passività*, in *La gestione delle crisi bancarie*, Giuffrè, 1996;

Tusini V. - Cottafavi, *Amministrazione straordinaria degli enti creditizi: presupposti e natura del provvedimento*, in *Mondo Bancario*, 1992;

Vassalli G., *Diritto Fallimentare*, Einaudi, 1994;

Vesperini G., *Requisiti di onorabilità e partecipazione azionaria in una società creditizia*, *Giornale di Diritto*, aprile – maggio 1995;

Zilio Grandi G., *Poteri imprenditoriali, riduzione del personale e procedimentalizzazione*, UTET, 1995;

Zitarra N., *Crisi bancaria o del sistema?*, articolo tratto dalla *Nazione delle due Sicilie*, 27 marzo 2009;